

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE 16716029 **Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
 16715047 **Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale**

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2000, n. 17.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2000, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2000 e ripiano del disavanzo finanziario dell'esercizio 1999, ai sensi degli articoli 43 e 72 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle D'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2000, n. 19.

Autonomia delle istituzioni scolastiche Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 n. 3.

Regolamento, di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 43.

Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4 della legge regionale n. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 65/1997 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 «Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale»; 16 marzo 1994, n. 24: «Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi»; 11 agosto 1997, n. 65: «Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 44.

Applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 45.

Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana Pag. 25

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 46.

Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 «Norme sulla prevenzione, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana» - Modifiche Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2000, n. 47.

Legge regionale n. 28/2000 «Calendario venatorio 2000/2001». Modifiche ed integrazioni Pag. 28

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 22.

Interventi urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 23.

Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2000, n. 24.

Disciplina della composizione, della durata in carica e delle modalità di elezione del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni Pag. 31

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2000, n. 25.

Tutela delle aree di particolare interesse pubblico per la presenza di attività teatrali Pag. 32

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2000, n. 17.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 33 del 1° agosto 2000)**(Omissis).*

00R0666

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2000, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2000 e ripiano del disavanzo finanziario dell'esercizio 1999, ai sensi degli articoli 43 e 72 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle D'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 33 del 1° agosto 2000)**(Omissis).*

00R0667

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2000, n. 19.

Autonomia delle istituzioni scolastiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 33 del 1° agosto 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta norme in materia di:
- autonomia delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;
 - dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
 - organici funzionali;
 - dirigenza scolastica;
 - attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche per l'organizzazione e la gestione del servizio di istruzione.

Art. 2.

Personalità giuridica e autonomia delle istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, dimensionate a norma dell'art. 5, è attribuita, con atto del competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale, la personalità giuridica a decorrere dal 1° settembre 2000. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca, di sviluppo e sperimentazione ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce in un più vasto sistema di esercizio di forme di autonomia, alla luce dei principi contenuti nello statuto speciale per la Valle D'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei propri fini istituzionali, delle funzioni esercitate dall'amministrazione scolastica regionale e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle D'Aosta). A tal fine interagiscono tra loro, con gli enti locali, con i diversi soggetti del sistema scolastico nazionale e con quelli della comunità internazionale, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

3. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e, nel rispetto del particolare ordinamento scolastico regionale, si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Le istituzioni scolastiche, fondando il proprio progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, individuano nello studente il fine della propria azione e, esercitando le scelte in materia di autonomia scolastica, favoriscono e valorizzano l'autonomia e l'identità individuale, perseguono e sostengono il raggiungimento di competenze, conoscenze ed abilità adeguate alla formazione ed all'inserimento nella vita attiva.

5. Gli studenti, anche attraverso le associazioni scolastiche, concorrono responsabilmente, in relazione alla loro età, alla realizzazione dell'autonomia scolastica con le modalità stabilite dai regolamenti di istituto e, per le scuole secondarie, anche dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Art. 4.

Istituzioni scolastiche non regionali ed istituti educativi

1. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute adeguano, entro il 1° settembre 2000, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur), 1 giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), come modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1992, n. 53 e 22 maggio 1997, n. 18.

2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinali.

Capo II

DIMENSIONAMENTO ED ORGANICI

Art. 5.

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a:

- a) dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche;
- b) assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto e interazione con i soggetti della comunità locale;
- c) consentire l'inserimento dei giovani in una comunità culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione;
- d) assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

2. Ai fini indicati al comma 1, l'indice di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche è individuato in una popolazione scolastica media, riferita all'ambito territoriale di pertinenza, di cinquecento alunni.

3. Fermo restando il numero di istituzioni scolastiche attivabili sulla base dell'indice di cui al comma 2, ciascuna istituzione scolastica deve avere una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa di norma tra trecento e settecento alunni, in relazione:

- a) alla consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza;
- b) alle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- c) alla complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, in relazione alla pluralità di gradi di scuola o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione.

4. La giunta regionale approva ed aggiorna, con cadenza triennale, il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e procede alle conseguenti istituzioni, trasformazioni, aggregazioni o soppressioni, avuto riguardo ai criteri di cui al comma 3, e sentiti i pareri del consiglio scolastico regionale, delle comunità montane e del comune di Aosta. Nella definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di istituzioni scolastiche unificando scuole di diversi gradi di istruzione nel rispetto della continuità fra gli stessi e scuole dello stesso grado anche di diverso tipo.

Art. 6.

Dotazioni organiche regionali e organici funzionali delle istituzioni scolastiche

1. La giunta regionale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed educativo, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto:

- a) dell'entità numerica previsionale della popolazione scolastica;
- b) del numero delle istituzioni funzionanti, della loro dimensione ed articolazione sul territorio;
- c) delle caratteristiche socio-culturali, demografiche e orografiche del territorio regionale;
- d) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale docente;
- e) degli obiettivi correlati all'economia regionale ed all'evoluzione del mercato del lavoro;
- f) dell'applicazione delle norme statutarie in materia di bilinguismo.

2. La giunta regionale definisce i parametri per la determinazione dell'organico funzionale triennale di ogni istituzione scolastica tenuto conto dei seguenti indicatori ed elementi di valutazione:

- a) numero degli alunni e loro suddivisione per fasce di età, anno di corso e indirizzo di studi;
- b) insegnamenti da impartire in relazione sia agli obiettivi formativi dei corrispondenti curricoli sia al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 8, elaborato dall'istituzione scolastica;
- c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
- d) situazioni di disagio, di dispersione scolastica e di insuccessi formativi;
- e) sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curriculari;
- f) adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento;
- g) caratteristiche dell'economia regionale ed evoluzione del mercato del lavoro;
- h) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
- i) esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche connesse alle caratteristiche socio-culturali, demografiche ed orografiche del territorio di riferimento;
- j) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.

3. L'amministrazione scolastica regionale, nel limite della dotazione organica complessiva, attua interventi perequativi a favore delle istituzioni scolastiche o reti di scuole affinché realizzino progetti innovativi di particolare rilevanza o affinché attivino iniziative di supporto per particolari situazioni di disagio e di insuccesso scolastico.

4. Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, il competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale determina con cadenza triennale l'organico funzionale di ogni istituzione scolastica, in conformità ai parametri di cui al comma 2, in relazione agli interventi perequativi di cui al comma 3, e tenuto conto delle proposte delle singole istituzioni scolastiche.

5. Nei limiti della dotazione organica assegnata, i dirigenti scolastici, sulla base del piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

Art. 7.

Competenze degli enti locali e della Regione

1. Ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche autonome, di scuola materna, elementare e media funzionanti sul proprio territorio è attribuita ai comuni che la esercitano in forma associata attraverso le comunità montane ai sensi della legge regionale n. 54/1998.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate su proposta delle istituzioni scolastiche interessate e, comunque, previa intesa con le stesse, avuto riguardo, in particolare, al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 1, e tenuto conto della dotazione organica assegnata alle istituzioni scolastiche.

3. Per le scuole secondarie superiori le competenze di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione, sentite le istituzioni scolastiche interessate.

Capo III

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO E DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.**Piano dell'offerta formativa**

1. Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a norma dell'art. 16 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche minoritarie, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio dell'istituzione scolastica, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato dal consiglio dell'istituzione scolastica.

4. Ai fini di cui al comma 2, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 9.**Autonomia didattica**

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi, definiti a norma dell'art. 16, in percorsi formativi funzionali:

- a) alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni;
- b) al riconoscimento ed alla valorizzazione delle diversità;
- c) alla promozione delle potenzialità degli studenti adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi, ai ritmi di apprendimento degli alunni ed alle esigenze derivanti dalla realizzazione di percorsi curricolari plurilingui, in coerenza con gli adattamenti dei curricula alla realtà locale, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40-bis dello statuto speciale per la Valle D'Aosta. A tali fini le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'art. 16, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, avuto riguardo anche al prolungamento dell'obbligo scolastico, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza. Esse individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il piano dell'offerta formativa e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 16 e tenuto conto della necessità di:

- a) facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio;
- b) favorire l'integrazione tra sistemi formativi;
- c) agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche individuano altresì i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

8. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 10.**Autonomia organizzativa**

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 11.**Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo**

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale plurilingue, sociale ed economico della Regione e delle realtà locali, curando, tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, finalizzati ai progetti individuati dal piano dell'offerta formativa;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista all'art. 16, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate all'innovazione con le modalità di cui all'art. 19.

3. Le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, con gli enti che svolgono attività di studio e ricerca nella Regione, nonché con il centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e gli istituti regionali di ricerca educativa. Tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca.

Art. 12.

Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto:

- a) attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- b) attività di formazione e aggiornamento;
- c) attività di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;
- d) attività di acquisto di beni e servizi;
- e) ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.

3. Se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, lo stesso è approvato, oltre che dal consiglio dell'istituzione scolastica, anche dal collegio dei docenti per la parte di propria competenza.

4. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. Qualora i progetti prevedano scambi di durata pari o superiore ad un intero anno scolastico, per i docenti provenienti da altre regioni si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

5. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

6. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

7. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati, tra l'altro:

- a) alla ricerca didattica e alla sperimentazione;
- b) alla documentazione per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c) alla formazione in servizio del personale scolastico;
- d) all'orientamento scolastico e professionale.

8. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 7 a personale dotato di specifiche esperienze e competenze.

9. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

10. Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, anche di altri paesi, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

11. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali connessi con l'attuazione del piano dell'offerta formativa e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Art. 13.

Dotazione finanziaria

1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:

- a) le assegnazioni della Regione;
- b) le assegnazioni degli enti locali;
- c) i contributi di altri enti e istituzioni pubbliche;
- d) i contributi degli alunni;
- e) i proventi derivanti da convenzioni ovvero da alienazioni di beni disponibili;
- f) le donazioni, eredità e legati, proventi e altre erogazioni liberali;
- g) ogni altro vantaggio economico.

2. La Regione assegna a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, ordinaria e perequativa, finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo.

3. Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa.

4. La Regione può attribuire alle istituzioni scolastiche assegnazioni straordinarie finalizzate:

- a) alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse o riconosciute dalla Regione stessa;
- b) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.

5. Le assegnazioni straordinarie rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.

6. La giunta regionale stabilisce, sentito il consiglio scolastico regionale, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle istituzioni scolastiche, tenendo conto:

- a) per la dotazione ordinaria:
 - 1) della popolazione scolastica;
 - 2) del grado e della tipologia di istruzione;
 - 3) dell'articolazione strutturale territoriale ed organizzativa dell'istituzione scolastica;
 - 4) del numero dei docenti previsto dall'organico funzionale di istituto;
- b) per la dotazione perequativa:
 - 1) delle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.

7. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione relativi alle dotazioni finanziarie di cui al comma 2 costituiscono spese aventi natura obbligatoria da rivalutare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata.

Art. 14.

Iniziative organizzate dalla Regione

1. La Regione può finanziare ed organizzare direttamente iniziative di carattere culturale, educativo e sportivo destinate a più scuole anche di gradi e tipologie diversi.

Art. 15.

Regolamento di contabilità

1. Con regolamento regionale sono dettate istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità di riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche.

Capo IV

CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 16.

Definizione dei curricula

1. La giunta regionale approva e rende esecutivi, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40-bis dello statuto speciale per la Valle D'Aosta e dell'art. 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle D'Aosta), gli opportuni adattamenti alle necessità locali delle norme statali vigenti che definiscono per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro.

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota obbligatoria, definita ai sensi del comma 1, con la quota parimenti obbligatoria loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota obbligatoria del curriculum e quella obbligatoria riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema nazionale di istruzione e sono valorizzati il particolarismo linguistico regionale ed il pluralismo culturale, e territoriale interno alla Regione, nel rispetto delle diverse finalità dei vari gradi di scuola.

4. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche tengono conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi tra la Regione e gli enti locali negli ambiti previsti dalla legge regionale n. 54/1998, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto della continuità e delle attese in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto dagli studenti e dalle famiglie.

Art. 17.

Ampliamento dell'offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa. Gli ampliamenti consistono in ogni iniziativa ulteriore rispetto al curriculum obbligatorio e coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dal contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

2. I curricula determinati a norma dell'art. 16, possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative programmate dalle istituzioni scolastiche. Per la realizzazione di percorsi formativi integrati, tale programmazione avviene sulla base di accordi con la Regione o gli enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere accertate esperienze di autoformazione e crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 18.

Valutazione del sistema scolastico e modelli di certificazione

1. La valutazione del sistema scolastico ha come scopo:

- a) la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nel suo complesso e nelle sue articolazioni;
- b) l'esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle iniziative legislative a favore della scuola;
- c) la verifica dell'idoneità dei curricula e delle altre iniziative progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.

2. Le attività di cui al comma 1 si realizzano nelle forme dell'autovalutazione e della valutazione.

3. Le istituzioni scolastiche esercitano la funzione di autovalutazione rispetto, tra l'altro:

- a) agli esiti complessivi del piano dell'offerta formativa;
- b) al processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento da parte degli allievi degli obiettivi formativi e delle competenze di cui all'art. 16, comma 1;
- c) agli standard di qualità del servizio scolastico.

4. Ai fini di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche tengono presenti anche gli indicatori generali forniti dalla struttura di cui al comma 5.

5. Le attività di valutazione e di raccordo con gli esiti delle procedure di autovalutazione di cui al comma 3 sono affidate ad una struttura regionale per la valutazione che si avvale di esperti esterni e si coordina con l'organismo operante a livello nazionale per il raggiungimento delle medesime finalità.

6. La valutazione di cui al comma 5, è finalizzata a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative regionali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio. A tal fine la giunta regionale fissa la scadenza per rilevazioni periodiche e definisce le priorità strategiche di cui la struttura regionale deve tenere conto nella programmazione della propria attività.

7. I nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate, sono adattati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di rilascio dei diplomi e delle pagelle e delle certificazioni scolastiche.

Art. 19.

Iniziative finalizzate all'innovazione

1. L'assessore competente in materia di istruzione, anche su proposta del consiglio scolastico regionale, di una o più istituzioni scolastiche, dell'istituto regionale di ricerca educativa o degli enti locali, promuove progetti di innovazione in ambito regionale. Tali progetti sono volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.

2. L'assessore riconosce ed autorizza altresì progetti di innovazione delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi definiti ai sensi dell'art. 16, sentito il consiglio scolastico regionale.

3. Quando i progetti di innovazione riguardino esclusivamente l'insegnamento della lingua francese o innovino ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione in materia di istruzione materia, elementare e media, provvede l'assessore con proprio decreto.

4. Quando si tratta di progetti di innovazione diversi da quelli di cui al comma 3, l'assessore provvede previa intesa con il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 33 della legge n. 196/1978. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, i progetti, ove la giunta regionale li ritenga ammissibili a finanziamento, sono trasmessi al Ministero corredati da eventuali osservazioni dell'amministrazione scolastica regionale.

5. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarli.

6. I progetti attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'art. 16.

7. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri di corrispondenza fissati nell'ambito dell'intesa con il Ministero dell'istruzione.

Capo V

SUPPORTO ALL'AUTONOMIA E ALL'INNOVAZIONE

Art. 20.

Funzioni di supporto

1. Le funzioni di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ufficio ispettivo tecnico e dagli altri uffici dell'assessorato competente in materia di istruzione, nonché dagli enti regionali che perseguono le medesime finalità istituzionali, in raccordo con le agenzie formative del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello nazionale.

Art. 21.

Utilizzazione di personale scolastico docente e dirigente

1. Per lo svolgimento dei compiti affidati all'ufficio ispettivo tecnico, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 20, l'assessorato competente in materia di istruzione può avvalersi dell'opera di docenti e dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a venti unità. Le utilizzazioni di cui al presente comma comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. All'atto della restituzione al ruolo, il personale interessato ha priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a tre anni scolastici, il personale è assegnato alla sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo.

2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1 l'assessore competente in materia di istruzione può altresì utilizzare, mediante parziale esonero dagli obblighi di insegnamento, personale docente che ha superato il periodo di prova per lo svolgimento di attività di durata temporanea afferenti i compiti di cui al comma 1.

3. Il contingente di cui al comma 1 è dedotto dal numero complessivo di utilizzazioni stabilito all'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti L'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, La formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 80.

Capo VI

DIRIGENZA SCOLASTICA

Art. 22.

Qualifica e competenze del dirigente scolastico

1. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali di competenza.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

3. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Relativamente al personale non docente, al dirigente scolastico sono attribuite le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle D'Aosta e revisione della disciplina del personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

5. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione scolastica motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

6. I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto, da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

7. Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano assolto l'obbligo di formazione previsto dalle vigenti disposizioni, è conferita la qualifica dirigenziale ai sensi della normativa vigente per il corrispondente personale dello Stato. I capi d'istituto sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici.

Art. 23.

Competenze in materia di sicurezza

1. Ai fini ed agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti scolastici sono individuati quali datori di lavoro delle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Le istituzioni scolastiche possono assolvere gli obblighi in materia di sicurezza anche tramite la stipula di convenzioni tra loro e con l'amministrazione regionale.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i dirigenti scolastici sottoscrivono protocolli d'intesa con i proprietari degli edifici a loro assegnati, al fine di definire le rispettive competenze e modalità di attuazione degli interventi relativi alle strutture ed agli impianti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

4. Alle istituzioni scolastiche sono assegnati i fondi per l'adempimento degli obblighi che le norme in materia di sicurezza pongono in capo ai dirigenti scolastici quali datori di lavoro.

5. La giunta regionale stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi del datore di lavoro previsti all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 242/1996, fino alla definizione di tali modalità ai sensi del comma 2.

Art. 24.

Reclutamento dei dirigenti scolastici. Coordinamento

1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione avviene secondo le modalità e le procedure vigenti per i corrispondenti ruoli statali, ferme restando, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regionali integrative in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria.

2. Ogni volta che in leggi o regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge è fatto riferimento al «direttore didattico», «preside», «capo di istituto», «rettore», «vicerettore» il riferimento deve intendersi effettuato al «dirigente scolastico».

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

Capo I

ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 25.

Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione scolastica regionale relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'art. 26 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione scolastica regionale. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dalla presente legge.

2. In particolare, le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti regionali, nazionali ed internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. Le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998.

3. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche possono concorrere, altresì, anche con iniziative autonome, alla speci-

fica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dalla presente legge.

4. Le dotazioni organiche ed i profili professionali del personale non docente sono ridefiniti al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome.

5. Sono abolite tutte le autorizzazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.

6. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 26.

Competenze escluse

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni, scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente ed educativo;

c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;

d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente regionale, comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed educativo.

Art. 27.

Coordinamento delle competenze

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui agli articoli 22 e 23, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assicura il funzionamento dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.
Norma finanziaria

1. L'onere previsto dalla presente legge quantificato in lire 2.281.000.000 (euro 1.178.038) per 1 anno 2000, in L. 5.472.000.000 (euro 2.826.052) per l'anno 2001 ed euro 2.833.675 a decorrere dall'anno 2002, grava:

per l'anno 2000 per L. 976.196.000 sul capitolo 55130 (euro 504.163), per L. 167.516.000 (euro 86.514) sul capitolo 55135, per L. 154.351.600 (euro 79.716) sul capitolo 57200 e per L. 32.936.400 (euro 17.010) sul capitolo 64335, per L. 500.000.000 (euro 258.228) sul capitolo 55140 di nuova istituzione «trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative», per L. 80.000.000 (euro 41.317) sul capitolo 55145 di nuova istituzione «trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste», per lire 60.000.000 (euro 30.987) sul capitolo 55150 di nuova istituzione «realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali» e per L. 310.000.000 (euro 160.102) sul capitolo 56330 di nuova istituzione «trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di beni d'investimento»;

per l'anno 2001 per L. 4.922.000.000 (euro 2.542.001) sul nuovo capitolo 55140, per L. 250.000.000 (euro 129.114) sul nuovo capitolo 55145, per L. 250.000.000 (euro 129.114) sul nuovo capitolo 55150 e per L. 50.000.000 (euro 25.823) sul nuovo capitolo 56330;

a decorrere dall'anno 2002 per euro 2.549.596 sul nuovo capitolo 55140, per euro 129.114 sul nuovo capitolo 55145, per euro 129.369 sul nuovo capitolo 55150 e per euro 25.596 sul nuovo capitolo 56330.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per l'anno 2000:

quanto a L. 1.781.000.000 (euro 919.810) mediante utilizzo delle risorse iscritte ai capitoli 55130 per L. 998.000.000 (euro 515.424) di cui rispettivamente già trasferite L. 976.196.000 (euro 504.163), al capitolo 55135 per L. 350.000.000 (euro 180.760) di cui rispettivamente già trasferite L. 167.516.000 (euro 86.514), al capitolo 57200 per L. 283.000.000 (euro 146.157) di cui rispettivamente già trasferite L. 154.351.600 (euro 79.716) al capitolo 55210 per lire 110.000.000 (euro 56.810), al capitolo 55980 per L. 5.000.000 (euro 2.582) e al capitolo 64335 per L. 35.000.000 (euro 18.076) di cui rispettivamente già trasferite L. 32.936.400 (euro 17.010);

quanto a L. 500.000.000 (euro 258.228) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 2000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo;

b) per l'anno 2001:

quanto a L. 4.972.000.000 (euro 2.567.824) mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 55130 per L. 2.920.000.000 (euro 1.508.054), al capitolo 55135 per L. 1.131.000.000 (euro 584.113), al capitolo 57200 per L. 720.000.000 (euro 371.849), al capitolo 55210 per L. 100.000.000 (euro 51.646) e al capitolo 64335 per lire 101.000.000 (euro 52.162);

quanto a L. 500.000.000 (euro 258.228) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 dell'anno 2001 del bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo;

c) per l'anno 2002:

quanto ad euro 2.575.675 mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 55130 per euro 1.497.700, al capitolo 55135 per euro 571.700, al capitolo 57200 per euro 347.100, al capitolo 55210 per euro 46.500, al capitolo 64335 per euro 50.700 e mediante riduzione sul capitolo 20420 per euro 20.658, sul capitolo 21820 per euro 15.494 e sul capitolo 55510 per euro 25.823;

quanto ad euro 258.000 per l'anno 2002, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 dell'anno 2002 del bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo.

Art. 29.

Variazioni di bilancio

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2000 e pluriennale 2000/2002 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

capitolo 55130 - Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali:

anno 2000	competenza	Lire	21.804.000
anno 2001	competenza	Lire	2.920.000.000
anno 2002	competenza	Euro	1.497.700

capitolo 55135 - Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado della Regione collegate a progetti specifici:

anno 2000	competenza	Lire	182.484.000
anno 2001	competenza	Lire	1.131.000.000
anno 2002	competenza	Euro	571.700

capitolo 57200 - Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche:

anno 2000	competenza	Lire	128.648.400
	cassa	Lire	100.000.000
anno 2001	competenza	Lire	720.000.000
anno 2002	competenza	Lire	347.100

capitolo 55210 - Spese per la specializzazione e la sperimentazione didattica:

anno 2000	competenza	Lire	110.000.000
	cassa	Lire	90.000.000
anno 2001	competenza	Lire	100.000.000
anno 2002	competenza	Euro	46.500

capitolo 55980 - Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di istruzione e professionali:

anno 2000	competenza	Lire	5.000.000
	cassa	Lire	4.000.000

capitolo 64335 - Spese per l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive scolastiche, regionali, interregionali e nazionali:

anno 2000	competenza	Lire	2.063.600
anno 2001	competenza	Lire	101.000.000
anno 2002	competenza	Euro	50.700

capitolo 69000 - Fondo globale per il finanziamento di spese correnti:

anno 2000	competenza	Lire	500.000.000
anno 2001	competenza	Lire	500.000.000
anno 2002	competenza	Euro	258.000

capitolo 69440 - Fondo di riserva di cassa:

anno 2000	cassa	Lire	756.000.000
-----------	-------	------	-------------

capitolo 20420 - Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni:

anno 2002	competenza	Euro	20.658
-----------	------------	------	--------

capitolo 21820 - Spese per incarichi di consulenze:

anno 2002	competenza	Euro	15.494
-----------	------------	------	--------

capitolo 55510 - Spese per l'attuazione del diritto allo studio:

anno 2002	competenza	Euro	25.823
-----------	------------	------	--------

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.4.01;

codificazione: 1.1.1.6.2.2.06.04;

capitolo 55140 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative:

anno 2000	competenza	Lire	500.000.000
	cassa	Lire	500.000.000
anno 2001	competenza	Lire	4.922.000.000
anno 2002	competenza	Euro	2.549.596

codificazione: 1.1.1.6.2.2.06.04

capitolo 55145 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste:

anno 2000	competenza	Lire	80.000.000
	cassa	Lire	80.000.000
anno 2001	competenza	Lire	250.000.000
anno 2002	competenza	Euro	129.114

codificazione: 1.1.1.4. 1.2.06.04

capitolo 55150 (di nuova istituzione) - Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali:

anno 2000	competenza	Lire	60.000.000
	cassa	Lire	60.000.000
anno 2001	competenza	Lire	250.000.000
anno 2002	competenza	Euro	129.369

programma regionale: 2.2.4.03

codificazione: 1.1.1.4.2.3.06.04

capitolo 56330 (di nuova istituzione) - Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di beni di investimento:

anno 2000	competenza	Lire	310.000.000
	cassa	Lire	310.000.000
anno 2001	competenza	Lire	50.000.000
anno 2002	competenza	Euro	25.596

2. Limitatamente all'anno 2000, la giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.

Capo II

DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 5 gennaio 1990, n. 6, a far data dal 1° settembre 2000;

b) 5 settembre 1991, n. 49.

2. Sono inoltre abrogate, a far data dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 3, 5 e 9 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22;

b) l'art. 2, l'art. 14, commi primo, limitatamente alle parole «che dovrà essere presentato alla sovrintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente», terzo, quarto, quinto e settimo, l'art. 15, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47;

c) l'art. 1 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67;

d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57;

e) l'art. 6, comma 1, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14;

f) gli articoli 16, 16-bis e 16-ter, introdotti dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37, 17, 18 e 20, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68;

g) l'art. 2, comma 1, lettere d) e h-bis), introdotta dalla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89;

h) l'art. 2, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53.

3. Sono abrogati tutti i riferimenti agli articoli, commi e lettere delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con la presente legge.

Art. 31.

Norma transitoria

1. Fino alla definizione dei curricoli ai sensi dell'art. 16, si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni.

2. Nell'ambito degli ordinamenti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche possono:

a) contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 16 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;

b) realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi nei limiti percentuali del relativo monte orario annuale stabiliti per il restante territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui all'art. 4.

Art. 32.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle D'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle D'Aosta.

Aosta, 26 luglio 2000

VIÉRIN

00R0668

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000, n. 3.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio.

(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2000)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento

TITOLO I

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Art. 1.

Ambito di applicazione e criteri di programmazione

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi della Regione in materia di commercio in attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14.

2. I criteri di programmazione commerciale regionale sono prioritariamente intesi:

alla tutela delle compatibilità definite negli atti di pianificazione territoriale della Regione e delle province;

alla tutela delle compatibilità oggetto di valutazione di impatto ambientale nei casi prescritti;

alla ammissibilità urbanistica degli insediamenti.

Fatto salvo il prioritario rispetto di tali compatibilità, gli ulteriori criteri regionali sono intesi a promuovere la libertà di iniziativa economica nei limiti di una evoluzione equilibrata dell'apparato distributivo ed a fornire un quadro di orientamenti ai soggetti pubblici e privati interessati.

In tal senso, al successivo comma 4, si prevede:

l'individuazione dei casi nei quali il parere della Regione è comunque favorevole;

la predeterminazione, al di fuori di tali casi, di criteri, tra loro concorrenti, di valutazione specifica delle singole domande che perseguono:

a) l'equilibrio tra le diverse tipologie di vendita attraverso la verifica del grado di dotazione di grandi strutture caratterizzante i singoli bacini di utenza identificati attraverso le unità territoriali di cui all'art. 3 del presente regolamento;

b) l'equilibrio tra la domanda della popolazione residente e l'offerta commerciale nel suo complesso con riferimento ai predetti bacini;

c) la gradualità dell'evoluzione della rete distributiva garantendo la funzione di prossimità svolta dai piccoli esercizi nei confronti della fascia più deboli di popolazione e nei contesti di maggiore degrado urbano e sociale evitandone la massima e incontrollata espulsione dal mercato;

d) l'equilibrio nelle relazioni tra gli insediamenti residenziali e la localizzazione delle strutture di vendita in modo da limitare gli effetti di mobilità aggiuntiva e di modificazione della morfologia insediativa consolidata.

3. In applicazione di quanto disposto dal precedente comma 2, la Regione formula parere non favorevole nei casi di:

a) non compatibilità con atti di pianificazione e programmazione territoriale regionale o non ammissibilità derivante dalla valutazione di impatto ambientale;

b) non ammissibilità urbanistica dell'insediamento proposto; ossia la non previsione della tipologia dell'intervento nel P.R.G.;

c) motivata valutazione non favorevole da parte del rappresentante della provincia derivante da specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui all'art. 4, con particolare riferimento al sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione in ambito provinciale.

4. Se non ricorrono le cause impeditive di cui al comma 3, la Regione formula:

a) parere favorevole nei casi di:

trasferimento nell'ambito dello stesso comune;

rilocalizzazione nell'ambito della stessa U.T.;

apertura di centri commerciali costituiti da una media struttura e da esercizi di vicinato;

superfici di vendita richieste rientranti nelle quote base attribuite alle unità territoriali non ancora utilizzate (allegato 3, tav. 3);

b) parere favorevole o non favorevole nei restanti casi in relazione ai seguenti criteri di valutazione:

dotazione commerciale di grandi strutture di vendita nelle unità territoriali;

equilibrio tra domanda attratta dai punti di vendita presenti nella unità territoriale e domanda della popolazione residente;

condizioni di criticità della rete;

prossimità dell'insediamento ai nodi domanda (generazione di traffico).

In relazione ai parametri riportati all'allegato 5.1, viene attribuito un punteggio in base alla seguente tabella di ammissibilità commerciale:

1	Dotazione commerciale di grandi strutture della U.T.	0	3	6
2	Equilibrio domanda-offerta U.T.	1	3	3
3a	Criticità della rete di vicinato	0	3	6
3b	Criticità della rete medie strutture	1	2	3
3c	Criticità della rete grandi strutture	1	2	3
4	Prossimità nodi domanda	1	2	3

Punteggio massimo conseguibile: 24.

Punteggio minimo di ammissibilità: 18.

Col parere favorevole di provincia e comune, il rappresentante della Regione nella conferenza dei servizi, può motivatamente attribuire fino a 3 punti aggiuntivi con riferimento agli elementi di cui all'art. 5, comma 3, lettere c), d), e) della legge regionale n. 14/1999, desumibili dalla domanda o dai lavori della conferenza.

Art. 2.

Osservatorio sul commercio

1. Ai fini di un monitoraggio permanente della rete distributiva, è istituito presso la direzione generale competente per materia, l'osservatorio regionale sul commercio.

2. L'osservatorio regionale opera, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia, in raccordo con l'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e funzionali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

A questo scopo con apposite deliberazioni sono successivamente individuate, le modalità e le forme di tali collaborazioni anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

3. Compiti dell'osservatorio sono la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di informazioni sia quantitative che qualitative sull'entità e l'efficacia della rete distributiva lombarda.

Più in particolare l'osservatorio deve:

mantenere aggiornata ed implementare la base dati relativa alla consistenza e alle caratteristiche della rete commerciale. Tale attività richiede l'attivazione di un sistema continuo di rilevazione dei dati direttamente dalle fonti informative primarie (prevalentemente comuni) attraverso una infrastruttura di rete a livello territoriale con l'identificazione dei rispettivi nodi e protocolli di comunicazione. Inoltre è necessario definire gli standard di registrazione dei dati in

modo da garantirne l'uniformità e l'omogeneità anche in coerenza con i contenuti che saranno disposti nell'ambito dell'osservatorio nazionale;

sviluppare modelli territoriali per l'analisi delle interazioni tra domanda e offerta ridefinendo ed affinando i parametri di valutazione introdotti a fronte di una più ampia disponibilità di dati aggiornati;

provvedere alla identificazione e costruzione di sistemi di indicatori in grado di rappresentare puntualmente i fenomeni di maggiore interesse: tali fenomeni andranno monitorati sia dal punto di vista strutturale — a fini di programmazione di medio-lungo periodo delle attività del comparto — sia dal punto di vista congiunturale — per impostare e attivare specifiche azioni di intervento;

rappresentare su base cartografica i dati di maggiore interesse relativi alla rete distributiva lombarda attraverso una loro georeferenziazione e connessione con altri dati significativi per descrivere aspetti relativi alla tipologia del territorio regionale;

avviare e coordinare ricerche ad *hoc* ed indagini settoriali per aspetti di difficile individuazione e che richiedono approfondimenti specifici nonché per promuovere altri scenari;

verificare gli effetti prodotti dalla applicazione del presente regolamento.

4. Per lo svolgimento di tali compiti sono assegnati all'osservatorio, con provvedimenti della giunta regionale, gli strumenti e le risorse umane e finanziarie atte a garantirne il funzionamento

Art. 3.

Unità territoriali

1. In attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1999, il territorio regionale è suddiviso nelle unità territoriali di cui all'allegato 3, tenuto conto delle aree metropolitane omogenee, delle aree sovracomunali configurabili come bacini di utenza unici, dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica; il metodo di individuazione delle unità territoriali e gli elenchi dei comuni compresi in ciascuna di esse sono riportati agli allegati 1 e 3.

2. L'unità territoriale n. 1 è individuata come area metropolitana ai fini del decreto legislativo n. 114/1998, e per gli effetti di cui al presente regolamento.

3. Ai fini previsti dal decreto legislativo n. 114/1998, ed agli effetti del presente regolamento, l'individuazione dei centri storici è disciplinata dai criteri di programmazione urbanistica di cui al capo II.

4. Ai fini previsti dal decreto legislativo n. 114/1998, ed agli effetti del presente regolamento, i centri di minore consistenza demografica sono i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.

5. Le unità territoriali di cui all'allegato 3 nelle quali il rapporto mq/1000 ab. è inferiore all'attuale media regionale sono considerate a basso tasso di offerta ai fini di cui al titolo II con riferimento ai livelli e ai settori interessati.

Art. 4.

Adempimenti delle province e dei comuni in rapporto alle funzioni di pianificazione

1. Le province possono definire con i piani territoriali di coordinamento, tenuto conto dei criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al titolo II del presente regolamento e con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'art. 3, indicazioni concernenti lo sviluppo del sistema distributivo con particolare riguardo al sistema della viabilità, del traffico e delle principali vie di comunicazione in ambito provinciale.

Il raccordo tra i territori delle province e le unità territoriali è riportato all'allegato 3.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è disposto in funzione del conseguimento degli obiettivi indicati all'art. 4, comma 3 legge regionale n. 14/1999, e nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica di cui al titolo II e, se formulate, delle indicazioni contenute nei predetti provvedimenti delle province.

TITOLO II CRITERI DI URBANISTICA COMMERCIALE

Capo I

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI DELLE AREE DA DESTINARE AGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Art. 5.

Indagini conoscitive di carattere urbanistico territoriale e commerciale

1. Ai fini della individuazione delle aree idonee ad ospitare insediamenti commerciali gli strumenti urbanistici comunali sono supportati da una ricognizione della struttura distributiva presente nel territorio comunale, con i necessari riferimenti anche ad una visione sovracomunale, con la valutazione degli aspetti critici esistenti e la conseguente individuazione delle più opportune linee di sviluppo urbanistico della rete commerciale locale.

2. Le indagini conoscitive di carattere urbanistico territoriale e commerciale, da predisporre al fine di adeguare i vigenti strumenti urbanistici generali ai presenti criteri di urbanistica commerciale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, sono articolate con riferimento ai seguenti contesti territoriali.

a) il contesto urbano comunale:

analisi della domanda commerciale comunale mediante appropriate indagini sulla popolazione residente e la popolazione fluttuante, quali turisti, pendolari e simili, sulla relativa composizione (età, condizione socio-economica, composizione professionale e altro) e valutando l'incidenza della componente gravitazionale rivolta all'esterno del territorio comunale;

analisi dell'offerta globale del settore commerciale riferita alle categorie delle strutture di vendita previste dal decreto legislativo n. 114/1998, e formulata esaminando la distribuzione nel territorio comunale degli esercizi commerciali, la loro funzionalità urbanistica, le tipologie localizzative;

esame delle tendenze evolutive nella localizzazione degli esercizi commerciali, riferite almeno all'ultimo decennio, e valutazione delle conseguenze ricadute sull'offerta commerciale al dettaglio necessaria per un conveniente assetto urbanistico comunale e dei diversi quartieri;

confronto tra la domanda e l'offerta commerciale;

indagini sulle caratteristiche della viabilità urbana, in accordo con il piano urbano del traffico, dei flussi origine-destinazione e verifica dei livelli di soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, in relazione alla tematica commerciale.

Le suddette indagini sono riferite all'intero territorio comunale, eventualmente suddiviso in ambiti o settori urbani, secondo livelli di approfondimento dipendenti dalla soglia demografica del comune e/o dall'appartenenza ad aree ad elevata concentrazione di attività economiche e di insediamenti residenziali.

b) il contesto territoriale sovracomunale:

nel caso di previsioni di grandi strutture di vendita, le indagini conoscitive sono estese a livello sovracomunale, con particolare riferimento alla verifica della presenza di grandi strutture di vendita o di centri commerciali localizzati o previsti nelle aree di gravitazione dei suddetti insediamenti programmati;

l'indagine sulla rete viaria, sulle caratteristiche dei flussi di traffico (matrice origine-destinazione) e di attraversamento del contesto urbano, sull'accessibilità ai vari settori urbani, deve documentare, ricorrendo eventualmente a modelli matematici di simulazione, sia lo stato di criticità della rete infrastrutturale esistente, sia l'incidenza sulla stessa rete dell'indotto derivante dagli insediamenti programmati;

deve inoltre essere evidenziato il livello di accessibilità derivante dai servizi pubblici di trasporto.

3. Sulla base delle indagini condotte, di cui viene dato riscontro negli elaborati dello strumento urbanistico, si procede alla definizione delle conseguenti politiche di assetto urbanistico per il settore commerciale, in debito raccordo con le più generali scelte di sviluppo e con gli orientamenti di seguito espressi.

Art. 6.

Disciplina delle destinazioni d'uso

1. Le previsioni di carattere commerciale sono classificate negli strumenti urbanistici comunali (generali ed attuativi) con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998, e precisamente:

esercizi di vicinato - superficie di vendita non superiore a:

150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;

250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

medie strutture di vendita - superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a:

1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;

2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

grandi strutture di vendita - superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;

centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

2. La specifica previsione commerciale, secondo le categorie delle strutture di vendita sopra richiamate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali; la generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato come sopra definiti.

*Capo II*LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI
E REQUISITI DI NATURA URBANISTICA

Art. 7.

Localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita

1. Le previsioni di carattere commerciale nel piano regolatore generale sono disciplinate in modo differenziato in relazione ai seguenti contesti:

a) tessuto urbano consolidato: ci si riferisce ai tessuti urbani esistenti, classificati nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica (che caratterizzano, invece, gli ambiti di trasformazione urbana), ma che sono interessati prevalentemente da micro-trasformazioni, quali interventi di riuso, di recupero, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione o di ampliamento, limitati al completamento di singoli lotti, e dotati di un adeguato livello di urbanizzazione; le zone territoriali omogenee C) del decreto ministeriale n. 1444/1968 sono assimilate alle precedenti nel caso di già avvenuta realizzazione degli insediamenti previsti dal P.R.G.;

b) ambiti di trasformazione urbana: si intendono quei comparti urbani ove il piano regolatore generale prevede interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbano e finalizzati alla riqualificazione urbanistica di parti strategicamente rilevanti della città;

c) ambiti extraurbani: si intendono quegli spazi prevalentemente inedificati esterni al contesto urbano consolidato e di trasformazione.

2. Nel tessuto urbano consolidato il piano regolatore generale può consentire, oltre agli esercizi di vicinato, esclusivamente l'insediamento di medie strutture di vendita, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento; l'ammissibilità delle medie strutture di vendita non è necessariamente assoggettata ad una specifica localizzazione, essendo sufficiente che nelle norme di piano si contempli esplicitamente tale tipologia distributiva.

3. Negli ambiti di trasformazione urbana e in quelli extraurbani, oltre alle strutture commerciali sopra indicate, il piano regolatore generale può prevedere grandi strutture di vendita.

4. L'insediamento di grandi strutture di vendita negli ambiti extraurbani comporta normalmente forti impatti urbanistico-ambientali, con riferimento specifico al consumo di suolo alla compromissione delle risorse agricole, dei valori naturalistici e del paesaggio; pertanto è disincentivato l'uso di aree libere, ed è privilegiato invece il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare.

5. Negli ambiti di trasformazione urbana e in quelli extraurbani il piano regolatore generale individua puntualmente le aree da destinarsi a medie o grandi strutture di vendita di nuova previsione, assoggettandole a pianificazione attuativa, che, nel caso ricorrano gli estremi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/1997, deve essere dichiarata di interesse sovracomunale.

6. Nel caso di ampliamenti di medie strutture di vendita, non superiori al 40% della superficie esistente di vendita e comunque nei limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 114/1998, o di grandi strutture di vendita, non superiori al 20% della superficie esistente di vendita, è possibile non assoggettare l'intervento a pianificazione attuativa, ferma restando la necessità della puntuale individuazione in azzonamento del relativo ambito di ampliamento, nonché della verifica della dotazione di aree per standard urbanistici, con particolare attenzione per gli spazi destinati a parcheggio.

7. Con riferimento alle grandi strutture di vendita i piani territoriali di coordinamento provinciali dettano specifiche disposizioni tenuto conto delle indicazioni fornite ai successivi articoli 8, 9, 10, 11 e 13; in assenza del P.T.C.P. le varianti di adeguamento concernente dette strutture sono trasmesse alla provincia dopo l'adozione, contestualmente al deposito della medesima, al fine di consentire alla provincia la presentazione di osservazioni nei termini di legge.

8. L'ammissibilità dei suddetti interventi viene verificata sulla base dei vincoli di natura urbanistica come di seguito specificati.

Art. 8.

Dotazione di servizi per attrezzature pubbliche e di uso pubblico

1. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di standard urbanistici indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità delle strutture commerciali programmate ed esistenti ed una loro corretta integrazione urbana.

2. Di norma il piano regolatore generale prevede un incremento della dotazione di aree pubbliche o di uso pubblico in misura superiore rispetto a quella derivante dall'applicazione delle prescrizioni relative agli standard minimi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 51/1975; l'incremento della dotazione minima di parcheggi è invece indispensabile per le previsioni di medie e grandi strutture di vendita negli ambiti di trasformazione urbana.

3. Per le medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato, da attuarsi attraverso interventi edilizi sull'esistente qualora non sia possibile il reperimento in loco di spazi per parcheggi, vanno effettuate verifiche di compatibilità infrastrutturale; tali verifiche, in accordo con l'eventuale piano urbano del traffico e il programma urbano dei parcheggi, evidenziano in particolare la dotazione esistente di aree a parcheggio e la sussistenza di previsioni di nuovi parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali programmati.

4. Le nuove strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 600 mq, da insediare su lotti liberi nel tessuto urbano consolidato, devono essere subordinate ad apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo per il reperimento degli standard previsti dalla vigente legislazione, mentre per le medie strutture di vendita inferiori a 600 mq vengono reperiti *in loco* almeno gli standard a parcheggio.

5. Nella valutazione dell'ammissibilità delle medie strutture di vendita nel tessuto urbano consolidato vengono considerati:

il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico;

l'apporto alla riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione;

la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe all'insediamento commerciale.

6. È comunque consentita, nel caso di accertata ammissibilità delle medie strutture di vendita, la facoltà di monetizzazione parziale nella misura massima del 50% di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al comune a norma dell'art. 12 della legge regionale 60/1977, da definirsi in sede di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo; in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico viene assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

7. I piani regolatori generali e relative varianti prevedono che le aree destinate a grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella misura del 200% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggi di uso pubblico, nel rispetto di quanto disposto dal quinto comma, dell'art. 4 della legge regionale n. 14/1999; a causa del rilevante impatto territoriale che tali strutture producono, è da considerarsi vincolante il reperimento *in loco* dei suddetti spazi pubblici o di uso pubblico.

8. Per le grandi strutture di vendita localizzate in ambiti extraurbani, viene attrezzata una congrua quantità di spazi a verde in funzione di una appropriata mitigazione ambientale dell'insediamento; a tal fine i piani territoriali di coordinamento provinciali definiscono specifiche disposizioni e parametri quantitativi.

9. È comunque ammessa per le grandi strutture di vendita la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 30%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al comune a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera e) della legge regionale n. 14/1999, da definirsi in apposita convenzione, a condizione che la monetizzazione:

a) sia riferita esclusivamente ai casi di apertura o ampliamento di una grande struttura di vendita:

per concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato;

per concentrazione di medie strutture di vendita;

per concentrazione di medie strutture di vendita con esercizi di vicinato:

per accorpamento di medie strutture di vendita;

per ampliamenti non superiori al 20% della superficie di vendita esistente;

b) sia finalizzata alla realizzazione di attrezzature funzionali all'insediamento commerciale localizzate in aree esterne al perimetro dell'ambito d'intervento, purché ne sia garantita l'accessibilità e la piena fruibilità, in ogni caso, la dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico deve essere assicurata in aree a diretto servizio dell'ambito commerciale.

Art. 9.

Mobilità urbana e sovracomunale

1. In considerazione della stretta interdipendenza esistente della rete commerciale con la mobilità dell'area da essa servita, viene garantito, attraverso lo studio della mobilità urbana e sovracomunale, un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi commerciali; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti, dalle possibilità di sosta veicolare, dalle possibilità di separazione dei vari flussi di traffico: pedonale, veicolare di accesso, veicolare di servizio delle strutture commerciali e simili.

2. Relativamente alle medie strutture di vendita, particolare attenzione viene prestata all'accessibilità pedonale e veicolare con riferimento alla specifica zona urbanistica di riferimento relativamente alle fermate ed ai percorsi preferenziali dei mezzi pubblici, ai parcheggi, agli spazi di manovra nonché ai percorsi preferenziali o riservati per gli automezzi che effettuano il rifornimento merci e simili.

3. Relativamente alle grandi strutture di vendita, viene operata una attenta valutazione della rete di grande comunicazione su cui si attesta l'insediamento; l'attestazione sugli assi di grande scorrimento urbano ed extraurbano è funzionale principalmente ad agevolare l'accesso mediante idonee infrastrutture di collegamento. Sono di norma escluse:

le localizzazioni giustificate unicamente da funzionalità comunicative come ad esempio individuazione di aree collocate lungo arterie viarie a grande scorrimento non direttamente accessibili e giustificate solo a fini promozionali;

la localizzazione di insediamenti in prossimità di nodi di traffico al fine di non turbare la circolazione veicolare;

la localizzazione di strutture che si fronteggiano sullo stesso asse viario al fine di rendere compatibili gli insediamenti con le esigenze di funzionalità della viabilità;

l'uso delle fasce di rispetto stradali per il reperimento degli spazi a parcheggi funzionali all'impianto commerciale; tali fasce sono da destinarsi ad interventi di qualificazione ambientale, fatti comunque salvi i disposti di cui all'art. 22, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 51/1975.

Art. 10.

Integrazione funzionale

1. Agli insediamenti commerciali sono associabili quote significative di altre destinazioni d'uso quali funzioni di servizio pubbliche e private, attrezzature collettive, residenza e simili, al fine di favorire processi di riqualificazione urbana, evitando la creazione di luoghi monofunzionali.

Art. 11.

Qualità della progettazione urbanistica ed architettonica

1. Per gli insediamenti commerciali destinati alla media e alla grande distribuzione occorre prestare particolare attenzione alla qualità progettuale dell'intervento, a tal fine occorre che il progetto sia qualitativamente apprezzabile in relazione agli aspetti sia di carattere edilizio, sia di correlazione con l'intorno; tali aspetti di qualità progettuale vengono opportunamente valutati dalla commissione edilizia in sede di parere per il rilascio dei necessari atti abilitativi.

2. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento alle aree periferiche ed alle aree produttive dismesse, nel quadro degli interventi di carattere commerciale è ammessa la realizzazione di opere di arredo urbano, da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell'illuminazione, della segnaletica, di altre attrezzature quali panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l'attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili, e delle sistemazioni del verde pubblico, da parte dell'operatore o dei soggetti privati interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 60/1977.

3. Deve essere sempre predisposto lo studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e a mobilità degli automezzi dell'utenza e per l'espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci; i posti auto sono prevalentemente ricavati nell'ambito interrato del sedime commerciale; i parcheggi a raso, dotati di opportune alberature, sono comunque localizzati e disegnati in modo da evitare la configurazione di edifici isolati in un grande parcheggio.

4. Una particolare attenzione viene posta dagli strumenti urbanistici in relazione alle esigenze di riqualificazione di insediamenti commerciali della media e grande distribuzione, ovvero di agglomerazioni di insediamenti commerciali, che non presentano ad oggi adeguate condizioni di accessibilità dall'esterno, di organizzazione urbanistica interna e di dotazione di servizi, di qualità architettonica ed ambientale; per tali insediamenti il piano regolatore generale prevede adeguate misure di riassetto o sistemazione urbanistica ed ambientale, onde garantire una loro idonea funzionalità complessiva.

5. Gli insediamenti commerciali esistenti distribuiti lungo le principali arterie viabilistiche devono garantire per quanto possibile:

il massimo contenimento della diffusione lineare lungo la viabilità e la previsione di complessi organizzati a sviluppo areale, adeguatamente dotati di servizi;

la revisione delle modalità di accesso ai fini della sicurezza e della fluidità del traffico;

il controllo della segnaletica pubblicitaria e della cartellonistica, da contenere in forme idonee soprattutto in zone di rilievo paesistico-ambientale;

la limitazione della visibilità diretta dalle strade, anche attraverso congrue sistemazioni a verde.

Capo III**TUTELA DEI VALORI STORICI, ARTISTICI, CULTURALI,
PAESAGGISTICI E AMBIENTALI****Art. 12.****Centri storici**

1. Si considerano centri storici quelle parti del territorio comunale, classificate in zona territoriale omogenea A) di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 e disciplinate dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 51/1975, interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.

2. Per quanto possibile deve essere preservata l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; gli interventi di carattere commerciale non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

3. Il riattamento funzionale di unità edilizie esistenti deve essere coerente con gli elementi tipo-morfologici e strutturali dell'organismo edilizio da trasformare.

4. Il rapporto tra l'organismo commerciale, gli spazi pubblici circostanti e il contesto urbano viene calibrato in modo tale da preservare le peculiarità identificative del luogo storico, evitando l'eccessiva caratterizzazione commerciale mediante insegne pubblicitarie di forte impatto, arredi urbani omologanti, cromatismi eccessivi o estranei al contesto; su tali aspetti la normativa del piano procede ad un'attenta disciplina accordandosi, per quanto necessario, con il regolamento edilizio.

5. Gli strumenti urbanistici comunali favoriscono:

1) la conservazione nonché l'insediamento di nuovi esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del centro storico, individuando contestualmente idonee misure per l'accessibilità e la fruibilità dei medesimi, quali parcheggi, zone pedonali, trasponi pubblici, arredi urbani, e simili;

2) la creazione di centri commerciali, agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune secondo le seguenti modalità:

a) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti mediante rilocalizzazione, concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato;

b) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita e fino a 5.000 mq di superficie di vendita dei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 ab., che preveda la rilocalizzazione o concentrazione di più esercizi di vicinato;

c) apertura di un centro commerciale con superficie di vendita superiore a 5.000 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 ab., che preveda la rilocalizzazione, la concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato.

6. È data comunque la facoltà ai comuni di derogare alle suddette modalità, qualora siano predisposti appositi studi sulla compatibilità dell'insediamento commerciale nel contesto urbano di riferimento, aventi i contenuti di cui alle lettere c), d), e) del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 14/1999.

7. La creazione dei suddetti centri commerciali deve comunque avvenire nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale, privilegiando gli interventi in aree interessate da fenomeni di degrado urbano e sociale, nel quadro di programmi di riqualificazione urbana ed ambientale anche mediante la promozione di «Programmi integrati di intervento» di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9.

8. È ammessa la facoltà di monetizzazione parziale, nella misura massima del 50%, di aree ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non cedute al comune a norma dell'art. 3, terzo comma, lettera g) della legge regionale n. 14/1999, da definirsi in apposita convenzione.

9. Al fine di favorire la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico, garantendo la dotazione minima prevista dalla legislazione vigente in materia, nonché di opere di arredo urbano, da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell'illuminazione, della segnaletica, di attrezzature varie, quali panchine, fioriere,

contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l'attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili, e delle sistemazioni del verde pubblico, nel quadro degli interventi di carattere commerciale è ammessa la realizzazione delle suddette opere da parte dell'operatore o dei soggetti privati interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 60/1977; al fine di preservare le peculiarità identificative del luogo storico, le caratteristiche tecnico-morfologiche di tali opere vengono definite in base a progetti di riqualificazione e di arredo urbano.

Art. 13**Aree di rilevanza paesistico-ambientale**

1. La realizzazione di grandi strutture di vendita va esclusa in ambiti di tutela paesistico ambientale, quali i parchi naturali regionali, le risene naturali regionali, i monumenti naturali e i parchi locali di interesse sovracomunale, salvo particolari eccezioni eventualmente contemplate dai piani territoriali di coordinamento provinciali; per quanto riguarda gli insediamenti esistenti, sono assentibili unicamente ampliamenti nella misura massima del 20% della superficie di vendita salva diversa previsione contenuta in P.T.C. di parco ovvero in specifiche leggi regionali o nazionali.

2. Gli insediamenti eventualmente già previsti negli strumenti urbanistici comunali vigenti interessanti i predetti ambiti tutelati sono assoggettati a pianificazione attuativa di interesse sovracomunale.

Art. 14.**Aree agricole**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1980 n. 93: «Norme in materia di edificazione nelle zone agricole», la localizzazione di grandi strutture di vendita in aree agricole, coltivate o incolte, va effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 7, comma 4, del presente regolamento.

CAPO IV**PROCEDURE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI COMUNALI****Art. 15.****Adeguamento degli strumenti urbanistici generali**

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni, a termini dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, adeguano i propri strumenti urbanistici generali; in caso di infruttuoso decorso di detto termine scattano, sino all'avvenuto adeguamento, le norme contenute al successivo art. 30, che operano sino all'emanazione di una specifica disciplina di livello comunale.

2. Al fine di consentire l'adeguamento nei ristretti limiti temporali fissati dal decreto legislativo n. 114/1998 i comuni utilizzano, per quanto possibile, i disposti della legge regionale n. 23/1997, concernenti le c.d. «varianti semplificate» che prevedono procedure di livello comunale per l'approvazione della variante urbanistica; di conseguenza i comuni verificano, per prima cosa, in quale o in quali delle fattispecie di variante semplificata, previste dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 23/1997 possa ricadere la variante da assumere; in proposito si evidenzia che:

a) possono ricorrere contemporaneamente più d'una delle fattispecie previste dall'art. 2, comma 2, legge regionale n. 23/1997;

b) la semplice specificazione della destinazione d'uso di aree o di edifici a media o grande struttura di vendita, comunque già ricompresi in zone omogenee in cui la destinazione funzionale è comunque ammessa, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23/1997;

c) la scheda informativa, di cui all'art. 3, comma 1, legge regionale n. 23/1997 deve specificare, tra le varie indicazioni da essa richieste, che la variante è assunta per l'adeguamento al presente regolamento, inserendo tale precisazione nel punto 2) della scheda stessa sotto le voci «Descrizione sintetica della variante» e «Riferimenti normativi» con la denominazione «Variante di adeguamento ex art. 6, decreto legislativo n. 114/1998».

3. Entro il termine di sei mesi sopra indicato, stabilito dal decreto legislativo n. 114/1998 per l'adeguamento, i comuni devono aver concluso il procedimento previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 23/1997 e successive modificazioni, consistente in adozione della variante, pubblicazione finalizzata all'acquisizione delle osservazioni, controdeduzioni alle osservazioni eventualmente pervenute, approvazione definitiva e pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia dell'avviso di deposito della variante presso la segreteria comunale.

4. I comuni, che, in base all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 23/1997, non possono ricorrere alla c.d. «variante semplificata» entro il termine semestrale di adeguamento devono aver adattato, pubblicato, controdedotto e trasmesso alla Regione per l'approvazione la variante di adeguamento.

5. Anche per i comuni che, pur potendo ricorrere alle procedure semplificate di cui alla legge regionale n. 23/1997, verificchino che l'adeguamento del proprio P.R.G. non rientra in nessuna delle fattispecie da cui all'art. 2, comma 2, legge regionale n. 23/1997, entro il termine di sei mesi per l'adeguamento la variante deve essere stata adottata, pubblicata, controdedotta e trasmessa in Regione per l'approvazione.

6. Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia già perfettamente coerente con i presenti criteri, il comune ne dà atto con apposita deliberazione di consiglio comunale, da assumersi nel termine semestrale di adeguamento, da trasmettere alla Regione a fini informativi.

7. I presenti criteri procedurali riguardano il primo adeguamento urbanistico necessario al fine di non incorrere nell'intervento sostitutivo di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998, e della normativa transitoria di cui al successivo art. 30; i comuni, una volta effettuato con le procedure di cui al presente capo il primo adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al presente regolamento, possono sempre assumere, se necessario, altre varianti, riguardanti la problematica di urbanistica commerciale, attenendosi, comunque, ai presenti criteri di urbanistica commerciale.

8. I comuni si attengono ai presenti criteri di urbanistica commerciale anche in sede di revisione generale di P.R.G., nonché in sede di pianificazione attuativa.

Art. 16.

Rapporti con gli strumenti di programmazione integrata e negoziata

1. Al fine di favorire processi di riqualificazione del territorio e di evitare la creazione di luoghi monofunzionali, vanno favoriti gli insediamenti commerciali nell'ambito di programmi complessi che prevedano l'integrazione della funzione commerciale con altre funzioni, quali le attività di servizio pubbliche e private, le attrezzature collettive, direzionali, ricreative, ricettive, sportive, culturali, la residenza e simili.

2. Per il perseguimento di dette finalità, la realizzazione di insediamenti in tutto o in parte a funzione commerciale può essere prevista in sede di programmi integrati di intervento o di programmi di recupero urbano, di cui alla legge regionale n. 9/1999, o nell'ambito di strumenti di programmazione complessa ed integrata a qualsiasi titolo denominati, quali PRUSST, accordi di programma, strumenti di cui alla legge n. 662/1996, programmi di riqualificazione urbana ed altri.

3. Nei casi di cui al presente articolo, valutazione della conformità del programma proposto sotto l'aspetto territoriale-commerciale si effettua sulla base del presente regolamento, compatibilmente con gli elementi di specificità della relativa disciplina di riferimento, anche ai fini dell'applicazione del principio di contestualità di cui all'art. 5, comma 11, legge regionale n. 14/1999.

4. Con le medesime procedure previste per l'approvazione di tali strumenti di programmazione si procede all'adeguamento previsto dall'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 114/1998.

TITOLO III AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO RELATIVE ALLE STRUTTURE DI VENDITA

Capo I

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 17.

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 per le grandi strutture di vendita

1. La procedura per l'attivazione da parte dei comuni della conferenza dei servizi è quella prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall'art. 5 della legge n. 14/1999.

La conferenza dei servizi si riunisce, di norma, presso la sede della provincia salvo che il comune interessato indichi la Regione.

Ai sensi della legge regionale n. 16/1996, nelle conferenze dei servizi la Regione Lombardia è rappresentata dal direttore generale competente per materia.

L'eventuale conferimento del punteggio aggiuntivo previsto all'art. 1, è deciso dalla giunta regionale con deliberazione motivata.

2. Le domande sono presentate al comune che ne trasmette copia riportante gli estremi di presentazione (art. 5, comma 6, legge regionale n. 14/1999) a provincia e Regione.

L'ordine in cui vengono decise le domande è stabilito dalla Regione in applicazione dei criteri dettati agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 14/1999.

3. Il comune procede all'istruttoria delle domande e indice la prima riunione della conferenza dei servizi previ accordi con la Regione e la provincia.

Tale prima riunione deve svolgersi in una data compresa tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.

La deliberazione della conferenza è adottata entro novanta giorni dalla data della prima riunione.

Se alla scadenza del termine per la deliberazione la conferenza non ha concluso i lavori, essa si intende automaticamente convocata il novantesimo giorno presso la Regione.

4. La conferenza può comunque validamente deliberare anche nei successivi trenta giorni.

5. Entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza il comune comunica al richiedente la decisione sulla domanda.

Il procedimento, che si avvia con la presentazione della domanda al comune e si conclude con la comunicazione della decisione al richiedente, può dunque assumere in via ordinaria una durata massima di centottanta giorni, fatto salvo in ogni caso l'obbligo della comunicazione finale all'interessato entro centoventi giorni dalla prima riunione della conferenza.

6. Se il comune non indice la conferenza nel termine prescritto, a tale adempimento è tenuta la Regione previo invito al comune a provvedere e in tal caso, se cioè la conferenza non è stata indetta entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, il termine di novanta giorni per la conclusione dei lavori e il termine di 120 giorni per la comunicazione al richiedente decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione della domanda alla Regione.

7. Oltre che dal comune, la trasmissione della domanda alla Regione può essere validamente effettuata dal richiedente a condizione che sia fatta risultare l'avvenuta presentazione al comune.

Art. 18.

Ordine di trattazione delle pratiche

Le domande sono decise secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte della Regione.

Fra domande concorrenti, vale a dire fra domande ricevute dalla Regione nel medesimo mese di calendario, l'ordine con cui le stesse vengono decise è determinato dalle priorità dettate all'art. 6 della legge regionale n. 14/1999.

Art. 19.

Effetti della trasmissione della domanda alla Regione da parte del richiedente

1. In relazione al contenuto delle norme sopra richiamate:

a) il termine massimo per la conclusione del procedimento è determinato in via ordinaria dalla data di presentazione della domanda al comune;

b) se la prima riunione della conferenza non si svolge nel termine prescritto, il termine per la conclusione del procedimento può essere determinato in relazione alla data di trasmissione della domanda alla Regione;

c) l'ordine con cui le domande vengono decise è stabilito in base alla data di trasmissione alla Regione.

2. La trasmissione della domanda alla Regione da parte del richiedente può pertanto assumere rilievo ai seguenti fini:

determinazione della data in base alla quale la domanda viene inserita nell'ordine di trattazione (se il comune non ha già provveduto alla trasmissione);

determinazione della data dalla quale possono utilmente decorrere i termini di novanta giorni e di centoventi giorni rispettivamente per la deliberazione della conferenza e per la comunicazione conclusiva (se la conferenza non è stata convocata nel termine prescritto).

Art. 20.

Priorità fra domande concorrenti

1. La priorità nell'ordine di trattazione fra domande concorrenti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1999, ossia fra domande trasmesse alla Regione nello stesso mese di calendario, è stabilita dalla Regione in base alle dichiarazioni contenute nelle domande.

Ai fini della determinazione della priorità, le superfici di vendita richieste sono raffrontate con le superfici assegnate all'allegato 3 tav. 3 all'unità territoriale e non attribuite alla conclusione del mese di calendario nel quale è stata trasmessa la domanda, indipendentemente dalle superfici richieste con altre domande pendenti.

L'accertamento di tale priorità è distinto e non pregiudica pertanto la valutazione di ammissibilità commerciale della domanda che viene effettuata in sede di conferenza e che deve tenere conto delle decisioni relative alle domande che precedono nell'ordine di esame.

2. Per l'applicazione delle priorità di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1999, in caso di parità rispetto ai criteri di cui al comma 1, la Regione si atterra ai contenuti delle domande salvo le verifiche da effettuarsi anche in sede di conferenza.

In particolare i criteri di cui alle lettere a), c), d) ed e) art. 6, comma 2, della legge regionale n. 14/1999, saranno applicati in base alle dichiarazioni contenute nella domanda o nella documentazione allegata salvo che provincia e comune segnalino l'insussistenza delle condizioni richieste.

Per quanto concerne l'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1999, comune e provincia potranno esprimere valutazioni di massima, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza che, per consentire comparazioni con le altre domande, dovranno riassuntivamente e alternativamente indicare:

la presenza di criticità;

la compatibilità dell'insediamento;

il miglioramento delle condizioni di traffico e ambientali che interventi previsti in connessione all'insediamento potrebbero determinare.

3. Ai fini sopra indicati la Regione in sede di conferenza, ove ricorra l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/1999, richiede a provincia e comune le verifiche e valutazioni sopra indicate ai fini dell'eventuale revisione dell'ordine di priorità stabilito, assegnando un termine compatibile con i tempi di conclusione dei diversi procedimenti.

4. A parità di ogni altro criterio vale l'ordine cronologico riferito al giorno di trasmissione della domanda alla Regione.

Art. 21.

Termine anticipato di conclusione dei lavori della conferenza

Ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge regionale n. 14/1999, le conferenze individuano, su segnalazione della Regione, il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati sia il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata che l'ordine di esame in base ai criteri di priorità fra domande concorrenti.

Art. 22.

Partecipazione della Regione alla conferenza di servizi

1. Il rappresentante della Regione partecipa alla deliberazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998, esprimendo voto favorevole oppure non favorevole.

Se il voto espresso dal rappresentante della Regione non è favorevole, l'autorizzazione non può essere rilasciata.

In attesa della definizione delle informazioni e indicazioni concernenti la consistenza, i caratteri e le possibili linee evolutive del sistema distributivo derivanti da l'attività dell'osservatorio di cui all'art. 2 del presente regolamento, dai piani territoriali di coordinamento delle province e dalle ricognizioni a scala locale da effettuare in funzione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, la Regione si attiene ai criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 23.

Modificazioni di esercizi preesistenti

Quando a seguito di modificazioni di esercizi preesistenti si superano i limiti delle medie strutture di vendita, è richiesta l'autorizzazione all'apertura di una nuova grande struttura di vendita e viene computata per gli effetti la superficie complessiva risultante indipendentemente da quella preesistente, salvo che ai fini delle quote attribuite alla U.T. di cui all'allegato 3, tav. 3 dalle quali viene detratta la sola superficie di ampliamento.

Capo II

CORRELAZIONE TRA I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DECRETO LEGISLATIVO N. 114/1998 E I PROCEDIMENTI ABILITATIVI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA.

Art. 24.

Esercizi di vicinato

1. Qualora l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) ovvero alla procedura di cui all'art. 26, legge n. 47/1985, per le opere interne, alla comunicazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 114/1998, va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 2, comma 60 della legge n. 662/1996 (sostitutivo dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazione nella legge 4 dicembre 1993, n. 493) ovvero dal citato art. 26.

Art. 25.

Medie strutture di vendita

1. Il procedimento di autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.

2. Nei casi in cui l'apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. ovvero alla procedura prevista per le opere interne dall'art. 26 della legge n. 47/1985, alla richiesta di autorizzazione commerciale va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 2, comma 60 della legge n. 662/1996 (sostitutivo dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazione nella legge 4 dicembre 1993, n. 493) ovvero dal citato art. 26.

3. Qualora sia necessaria la realizzazione di opere edilizie soggette a concessione edilizia, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del decreto legislativo n. 114/98, va presentata istanza di concessione edilizia, a tal fine allegando il progetto e l'ulteriore necessaria documentazione; in tal caso:

a) nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 4 della legge n. 493/1993 e successive modificazioni, la concessione edilizia è rilasciata negli stessi termini di tempo previsti per l'autorizzazione commerciale. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di intervento sostitutivo di cui al sesto comma del predetto art. 4;

b) l'autorizzazione commerciale e la concessione edilizia sono contenute in unico atto.

Tale provvedimento abilitativo è emanato con applicazione dell'art. 7, commi secondo, terzo, quarto e quinto della legge regionale n. 60/1977, per quel che attiene all'avviso di concessione edilizia ed alla determinazione del relativo contributo concessorio;

c) l'autorizzazione commerciale, nel caso produca effetti anche di concessione edilizia, va sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare la concessione edilizia: in caso la struttura comunale che si occupa di commercio e quella che si occupa di edilizia siano distinte, l'atto va sottoscritto congiuntamente dai responsabili delle due strutture, se del caso anche a seguito di conferenza dei servizi interna all'ente, ossia tra le competenti strutture comunali.

4. Qualora l'intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, di competenza comunale, in base alla legge regionale n. 18/1997, viene richiesta congiuntamente all'istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, rispettando, comunque, le specifiche procedure di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/1997, e i criteri regionali contenuti nella delibera della giunta della Regione Lombardia n. 6/30194 del 25 luglio 1997, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia del 17 ottobre 1997, III suppl. ord. al n. 42; in particolare il parere ambientale, distinto da quello urbanistico, è espresso dalla commissione edilizia, integrata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5 della legge regionale n. 18/1997, secondo le particolari modalità contemplate dal comma 2 dello stesso art. 5, l'atto autorizzatorio commerciale con valenza paesistica viene, poi, inviato, unitamente al parere della commissione edilizia e alla relazione degli esperti ambientali, alla competente sovrintendenza ai fini dell'esercizio dell'eventuale potere di annullamento di cui all'art. 151, comma 4, decreto legislativo n. 490/1999.

5. Nei casi in cui l'intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

6. Eventuali ulteriori casi di deroga al criterio della contestualità dei procedimenti sono oggetto di espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi, la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano al di fuori di tali profili le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.

7. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 26.

Grandi strutture di vendita

1. Di norma va garantita la contestualità dei procedimenti relativi alle autorizzazioni di esercizio e dei procedimenti abilitativi di natura urbanistico edilizia.

2. Alle domande di autorizzazione di esercizio va allegato il progetto esecutivo dell'intervento proposto.

3. La verifica della ammissibilità urbanistica dell'intervento è svolta dagli uffici comunali che producono alla conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998, apposito referto sottoscritto dal responsabile della competente struttura organizzativa; di tale referto dà atto il rappresentante della Regione nell'esprimere la sua valutazione nell'ambito della conferenza.

4. Le determinazioni della conferenza da assumersi nei termini fissati in base all'art. 5 della legge regionale n. 14/1999, producono, in caso di esito favorevole, effetti di concessione edilizia e in tal caso al verbale della conferenza va allegata la quantificazione degli oneri accessori effettuata dagli uffici comunali competenti; tale verbale è, altresì, assoggettato alla medesima forma di pubblicità, prevista per la concessione edilizia.

5. Nei casi di immobili sottoposti a vincoli paesaggistico, storico artistico, archeologico, idrogeologico e sismico, le determinazioni della conferenza dei servizi producono effetti di autorizzazione sotto il profilo della specifica disciplina vincolistica solo se alla conferenza stessa partecipano, a seguito di regolare convocazione, i rappresentanti degli enti competenti alla tutela del vincolo; nell'ipotesi di mancata partecipazione dei soggetti competenti alla tutela dei vincoli, le determinazioni assunte dalla conferenza assumono efficacia, in caso di esito positivo, solo dopo l'acquisizione della specifica autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

6. Nel caso di vincolo paesistico il verbale della conferenza dei servizi, avente effetto di autorizzazione paesistica, deve essere trasmesso alla sovrintendenza ai fini del controllo di cui all'art. 151, comma 4, decreto legislativo n. 490/1999, qualora la sovrintendenza stessa non sia intervenuta alla conferenza dei servizi.

7. L'esito negativo della conferenza preclude la realizzazione del progetto, comportando effetti di provvedimento negativo anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.

8. Nei casi in cui l'intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

9. Eventuali ulteriori casi di deroga al criterio della contestualità dei procedimenti sono oggetto di espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi, la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano, al di fuori di tali profili, le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.

10. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

Art. 27.

Disposizioni comuni per le medie e grandi strutture di vendita e procedura di valutazione di impatto ambientale

1. La correlazione dei procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali, di cui al presente capo, comporta necessariamente che la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere dirette all'apertura di medie e grandi strutture di vendita debba essere rilasciata contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale. In sostanza nel caso di interventi edilizi finalizzati all'apertura di strutture commerciali medie e grandi l'atto di assenso di natura urbanistico-edilizia non può mai essere rilasciato prima di quello commerciale, bensì contestualmente ovvero, nei casi espressamente previsti, successivamente.

2. Nei casi di procedimenti non contestuali il comune può, ricorrendone i presupposti, disporre la proroga dei termini fissati all'art. 22 comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998, per l'inizio dell'attività di vendita.

3. Qualora le opere edilizie dirette all'apertura delle predette strutture di vendita siano soggette alla facoltà di denuncia di inizio attività (D.I.A.) in base alla vigente legislazione, di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22, o a comunicazione ex art. 26, legge n. 47/1985, concernente le opere interne, sia la D.I.A. che la comunicazione sono presentate contestualmente all'istanza di autorizzazione commerciale, allegando alla D.I.A. o alla comunicazione copia dell'istanza stessa e i lavori possono essere iniziati solo una volta ottenuto l'assenso di natura commerciale.

4. Ai sensi della Dir. Com. 97/11 e della legge regionale n. 20/1999 per centri commerciali, indicati all'allegato II del punto 10/b della direttiva stessa, si intendono le strutture di vendita di superficie territoriale pari a quelle indicate alla lettera b) del punto 7 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; tali strutture sono assoggettate alle procedure di verifica o di V.I.A., ai sensi dell'art. 2 della citata legge regio-

nale n. 20/1999, di competenza regionale, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, della medesima legge regionale n. 20/1999.

Capo III

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 28.

Nulla-osta rilasciati ai sensi della legge n. 426/1971

1. I nulla-osta rilasciati ai sensi della legge n. 426/1971, hanno validità di centottanta giorni a partire dall'esecutività del presente regolamento o, se successive, a partire dalla data del loro rilascio.

Entro tali termini, i comuni dovranno provvedere alle determinazioni finali in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge n. 426/1971.

2. A seguito di richieste del soggetto cui è stato rilasciato il nulla-osta, entro la data di scadenza, la giunta regionale, ove ricorrano fondati motivi, può concedere la proroga della validità del nulla-osta.

Le superfici di vendita così autorizzate, che configurino grandi strutture di vendita, saranno detratte dalle quote attribuite alle unità territoriali all'allegato 3 tav. 3.

A tal fine i comuni dovranno tempestivamente comunicare le autorizzazioni eventualmente già rilasciate a seguito di nulla-osta a partire dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 114/1998, e di volta in volta le autorizzazioni che saranno rilasciate sino alla data di adeguamento dello strumento urbanistico.

Art. 29.

Termini di presentazione ed esame delle nuove domande di autorizzazione

1. Le nuove domande di autorizzazione di esercizio di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998, possono essere validamente presentate, secondo quanto prescritto dell'art. 14, comma 4 della legge regionale n. 14/1999, soltanto a far tempo dall'espletamento degli adempimenti comunali di cui all'art. 15 del presente regolamento.

2. In base a quanto disposto ai commi 5 e 6 dell'art. 14 legge regionale n. 14/1999, i termini per l'esame di dette domande non possono comunque iniziare a decorrere prima di un mese dalla data di trasmissione alla Regione del provvedimento di adeguamento del P.R.G. ovvero dalla scadenza del termine per tale adempimento. Fino alla approvazione della variante di adeguamento del P.R.G. da parte della Regione ovvero sino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia nel caso di adozione della c.d. variante semplificata, la conformità urbanistica in sede di esame delle domande va accertata sia rispetto al P.R.G. vigente che alle norme di adeguamento.

Art. 30.

Norme transitorie per i comuni che non provvedono all'adeguamento del P.R.G. entro il termine semestrale

1. Fino all'approvazione, in sede di adeguamento ai presenti criteri, di una specifica normativa urbanistica di livello comunale, non è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998, l'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione di quanto disposto nei successivi commi.

2. Nei comuni che, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano adottato, ma non ancora definitivamente approvato, apposita variante di adeguamento ai presenti criteri usufruendo delle procedure semplificate di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1997, ovvero abbiano trasmesso alla Regione per l'approvazione variante di adeguamento secondo le procedure ordinarie, sono applicabili sino all'avvenuta approvazione della variante stessa, le seguenti disposizioni:

non è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 114/1998, relative a medie strutture di vendita in aree a ciò non specificatamente destinate dallo strumento urbanistico generale, ad eccezione dei casi in cui la struttura, comunque

conforme sia allo strumento urbanistico vigente che alla variante adottata, venga dotata di parcheggi secondo le quantità previste dalla vigente normativa in materia di standards;

non è consentito il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998, relative a grandi strutture di vendita ad eccezione di quelle conformi alla normativa urbanistica sia vigente che adottata, ossia interessanti aree ricomprese in zone del P.R.G. vigente, in cui sia comunque consentita la grande distribuzione e risulti una dotazione di standards conforme alle vigenti disposizioni normative di cui alla legge regionale n. 14/1999.

3. Qualora l'intervento non rientri in una delle ipotesi di cui al precedente art. 27, comma 5, al progetto va allegato apposito studio di compatibilità territoriale-ambientale contenente:

una descrizione delle caratteristiche progettuali;

l'indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito ad ubicazione dell'area interessata dall'intervento;

l'indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull'area interessata dal progetto e le eventuali mitigazioni proposte;

una specifica descrizione del sistema viario, di trasporti e di accesso riguardante l'area interessata dal progetto, indicando le eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative;

specifica relazione sulla dotazione di standard;

valutazione delle ricadute sul sistema commerciale locale.

4. Lo studio di compatibilità territoriale-ambientale, di cui al precedente comma, deve essere allegato all'istanza di autorizzazione commerciale ed è esaminato dalla conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

5. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, gli stessi sono sempre consentiti pur in mancanza di variante di adeguamento ai presenti criteri, salva espressa contraria previsione eventualmente già contenuta nella vigente strumentazione urbanistica comunale.

6. Nei comuni che, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, non abbiano neppure adottato variante di adeguamento ai presenti criteri, le disposizioni di cui al precedente secondo comma, punti 1) e 2), si applicano solo qualora ricorrano contestualmente tutte le seguenti condizioni:

a) nell'ambito interessato dalla nuova struttura risulti un tasso di offerta commerciale basso secondo l'apposto tabella n. 4 di cui all'allegato 3; tale requisito non è richiesto per le domande di cui all'art. 25 comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998, presentate entro il 24 aprile 1998;

b) l'area interessata dalla nuova struttura non risulti sottoposta a nessuno dei seguenti vincoli: storico-artistico o archeologico, paesaggistica idrogeologico e sismico, e non sia compresa in parchi nazionali o regionali, riserve naturali statali o regionali, monumenti naturali, parchi locali d'interesse sovracomunale;

c) lo strumento urbanistico generale vigente nel comune interessato sia un P.R.G. approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1975, n. 51, e consenta comunque la destinazione commerciale;

d) la localizzazione proposta ricada in una delle fattispecie di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 23/1997.

Art. 31.

Esame delle domande ex legge n. 426/1971 relative a grandi strutture di vendita

1. L'art. 25 comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998, ha disposto la riattivazione in capo ai comuni, dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali, delle domande di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 426/1971, non decise dalla giunta regionale ai sensi del comma 5 del citato art. 25.

La riattivazione dei procedimenti comporta la preliminare riclassificazione degli interventi richiesti in medie e grandi strutture in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Per quanto riguarda le grandi strutture, mentre l'esame delle domande presentate successivamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali avverrà in base all'ordine cronologico di trasmissione alla Regione e, tra domande concorrenti, in base alle priorità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/1999, per le domande presen-

tate ai sensi della legge n. 426/1971, l'ordine di trattazione è invece stabilito in base alla data di ulteriore attivazione dei rispettivi procedimenti.

I procedimenti relativi alle domande in parola sono attivati dal comune, o dalla Regione in caso di inadempimento, in via generale decorsi trenta giorni dalla data di avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

3. In considerazione dell'elevato numero di domande pendenti, la cui presentazione data talvolta ad alcuni anni addietro e in relazione alla esigenza di non gravare in modo non necessario l'attività della pubblica amministrazione, nonché di non recare immotivati pregiudizi alle aspettative dei titolari di altre domande, le conferenze dei servizi convocate per l'esame di tali domande, se i richiedenti non abbiano provveduto all'integrazione, delle domande secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 14/1999, assegnano un termine di giorni trenta per confermare l'interesse all'ulteriore corso delle rispettive domande e, in assenza di tale conferma, dichiarano archiviate le domande medesime.

4. La Regione stabilisce l'ordine di esame delle domande in base alla data di attivazione dei diversi procedimenti a seguito della comunicazione che i comuni sono tenuti ad inviare alla Regione.

A tale ultimo adempimento potrà provvedere, anche ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 14/1999, il richiedente stesso.

5. Nell'ipotesi di infruttuoso decorso del termine per l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale gli ulteriori termini da esso decorrenti in base alle norme dell'art. 4 della legge regionale n. 14/1999, vanno riferiti alla scadenza semestrale prevista per l'adeguamento.

In caso di infruttuoso decorso del termine per l'adeguamento, la riattivazione del procedimento può avvenire solo su richiesta dell'interessato.

Art. 32.

Ordine di esame delle domande nella fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 114/1998

1. La Regione provvede, nei modi previsti ai precedenti articoli, a determinare l'ordine di esame delle domande su base regionale dando comunicazione ai richiedenti e ai comuni e provincie competenti.

Tale ordine è determinato:

per le domande presentate fino al 24 aprile 1998 dalla data di riattivazione del procedimento individuata secondo quanto precisato al precedente art. 22;

per le domande presentate dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o dopo la scadenza del termine assegnato ai comuni per tale adeguamento (la presentazione è possibile decorsi trenta giorni da tali termini) dalla data di trasmissione alla Regione

nei casi di concorrenza tra domande presentate prima del 24 aprile 1998 si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/1999, eccezione fatta per il criterio residuale di priorità cronologica della data di trasmissione alla Regione in luogo del quale andrà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione;

nei casi di concorrenza tra domande presentate dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o dopo il termine per tale adempimento si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/1999;

nei casi di concorrenza tra domande presentate prima del 24 aprile 1998 e domande presentate dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o dopo il termine per tale adempimento hanno priorità le domande presentate prima del 24 aprile 1998.

Art. 33.

Temporanea sospensione dell'apertura di nuovi esercizi di vicinato

1. I comuni possono inibire l'apertura di nuovi esercizi di vicinato per un periodo non superiore a due anni sulla base di specifica valutazione dell'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano.

2. La sospensione può essere disposta a condizione che:

a) siano in corso di adozione entro il termine di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998, i provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti di polizia locale;

b) dopo che siano decorsi ulteriori centottanta giorni dal predetto termine risultino avviati programmi di qualificazione della rete commerciale interessanti l'area in cui si intende localizzare il nuovo esercizio finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle esigenze dei consumatori che risultino pregiudicati dall'apertura del medesimo.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 34.

Esercizio attività congiunte

1. Nelle aree montane ed insulari nonché nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale e di altri servizi di particolare interesse per la collettività anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. Le forme di esenzione dei tributi regionali previste dall'art. 10 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998, saranno previste con il successivo programma triennale in relazione alla piena attuazione delle disposizioni normative riguardanti l'IRAP.

Art. 35.

Autorizzazioni quali atti dovuti

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998, in sede di prima applicazione della normativa statale, l'autorizzazione è sempre dovuta quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'apertura o l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, per generi di largo e generale consumo, e solo per i casi di seguito elencati:

l'apertura di una media struttura fino ai limiti di superficie previste per tale classe di strutture è possibile:

per concentrazione o accorpamento, di più esercizi di vicinato;

per concentrazione di medie strutture o concentrazione di medie strutture con esercizi di vicinato;

l'ampliamento di una media struttura fino ai limiti di superficie previste per tale classe di strutture è possibile:

per accorpamento di esercizi di vicinato fino al 20% di incremento della superficie preesistente della media struttura;

per accorpamento di una media struttura fino al limite del 20% di incremento di superficie della struttura che si amplia;

l'ampliamento di una grande struttura è possibile:

per accorpamento di esercizi di vicinato o accorpamento di medie strutture fino al 20% di incremento della superficie preesistente della grande struttura;

b) la domanda sia accompagnata, per i casi di cui al punto a), da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi da concentrare o accorpare;

c) il numero degli esercizi di cui alla lettera a) non sia inferiore a quattro;

d) la metà degli esercizi di cui al punto a) sia in attività da almeno un anno.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

Nei casi sopra previsti di ampliamento di grandi strutture è comunque necessaria la convocazione della conferenza dei servizi.

Art. 36.

Deroga al criterio della consistenza demografica per l'applicazione dei limiti massimi di superficie degli esercizi di vicinato

Nelle U.T. n. 7 (Pavia), n. 8 (Cremona), n. 9 (Vigevano), n. 10 (Mantova), n. 16 (Lecco), n. 12 (Lodi), n. 13 (Voghera), n. 15 (Desenzano), n. 16 (Sondrio), n. 18 (Viadana), n. 19 (Luino), n. 20 (Darfo Boario Terme) e n. 21 (Morbegno) nelle quali ricorrono una o più

delle caratteristiche di cui all'allegato 3, tav. 7 (bassa densità di popolazione, elevata presenza di comuni di piccola dimensione, alta presenza di popolazione anziana, alta presenza di popolazione residente in zona montana) i comuni possono applicare il limite massimo di 150 m² per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

Tale applicazione in deroga, è esclusa nei comuni ad economia prevalentemente turistica.

Art. 37.

Limite minimo di superficie di vendita riservata ai piccoli negozi per accedere le priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) e lettera d) della legge regionale n. 14/1999.

1. Per accedere al titolo di priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 14/1999, i richiedenti l'autorizzazione per l'apertura di centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 5.000 m², devono riservare agli operatori commerciali su aree pubbliche una quota coperta di almeno il 3% della superficie di vendita richiesta.

I predetti operatori su aree pubbliche devono essere preferibilmente individuati tra quelli aventi sede nel comune in cui viene realizzato il centro commerciale sulla base del criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

2. Per accedere al titolo di priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/1999, i richiedenti l'autorizzazione per l'apertura di centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 5.000 m², devono riservare ai negozi specializzati di vicinato condotti da imprenditori autonomi in qualità di titolari d'azienda ed altre attività di servizio, almeno il 50% della superficie di vendita richiesta.

Art. 38.

Superficie di vendita e classificazione delle strutture in relazione al rapporto intercorrente fra la superficie di vendita e la superficie di servizio.

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositati, locali di lavorazione, uffici e servizi.

2. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui.

La variazione della superficie di vendita che comporta il passaggio da una all'altra delle singole tipologie distributive è soggetta a nuova autorizzazione rilasciata nel rispetto delle presenti disposizioni.

La modifica o l'aggiunta del settore merceologico è soggetta a comunicazione, per gli esercizi di vicinato, ed a nuova autorizzazione nel caso di medie e grandi strutture di vendita.

3. La superficie di vendita delle grandi strutture che presenta una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita richiesta, viene incrementata, ai soli effetti delle valutazioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, di una quantità pari alla metà della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto.

Nella superficie lorda non si computano le aree a disposizione dei consumatori (es.: le gallerie, le scale mobili, i moli, gli ascensori, i nastri trasportatori, le aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

4. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobili, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della slp quando questa non sia superiore a 1.500 m² nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 m² nei restanti comuni e nella misura di 1/4 della slp quando questa sia superiore ai predetti limiti.

Art. 39.

Affido in gestione di reparto

Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 40.

Modalità di esercizio del commercio all'ingrosso

1. Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998, non si applica alla vendita dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-moto cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami.

Art. 41.

Centri commerciali

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/98, possono essere rilasciate con riferimento specifico alla tipologia centro commerciale, se ricorrono tutti i seguenti elementi:

unicità della struttura;
destinazione specifica o prevalente della struttura; è assimilabile a tale situazione quella dell'insediamento che assume ad una funzione specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato il complesso, superiore al 10% della superficie lorda di pavimentazione;
spazi di servizio gestiti unitariamente quali guardaroba, casse, servizi di imballaggio e confezionamento, spazi pubblicitari, ingressi; infrastrutture comuni quali parcheggi, percorsi pedonali su area privata, scale e ascensori, ingressi.

2. A seguito dell'autorizzazione del centro commerciale, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998, inseriti nel centro commerciale.

Le superfici di vendita comunicate (nel caso degli esercizi di vicinato) o autorizzate dei singoli esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e il loro totale non deve superare quello della citata autorizzazione.

Non è consentita l'allocazione di un esercizio di vicinato all'interno di un centro commerciale o il trasferimento di un esercizio già autorizzato oltre i limiti complessivi della superficie di vendita della autorizzazione unitaria rilasciata con le modalità e procedure di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

Qualora ciò avvenga, configurandosi un aumento della originaria superficie di vendita autorizzata, deve essere richiesta una nuova autorizzazione unitaria per tutto il centro commerciale.

Non è consentito il trasferimento di singole autorizzazioni o di attività comunicate fuori dal centro commerciale.

In caso di cessazione dell'attività di uno dei punti di vendita autorizzati o comunicati allocati nel C.C. ed in mancanza di un soggetto subentrante entro il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998, il comune riduce la superficie di vendita complessiva del C.C. riportata nella autorizzazione unitaria.

3. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

4. Se non è richiesta e rilasciata l'apposita autorizzazione per il centro commerciale non sono consentite soluzioni strutturali o formali o informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, idonee a rappresentare gli stessi quali centro commerciale o, comunque, come unitario complesso commerciale e a determinare la maggiore attrattività propria di tale classe di esercizi.

5. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituenti svolgimento abusivo dell'attività, è applicata la sanzione di cui all'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 114/1998.

6. Le strutture commerciali che alla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 114/1998 erano costituite da un esercizio di vendita autorizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 426/1971 e da uno o più esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della citata legge (fino ad un massimo di 8 esercizi) aventi i requisiti del centro commerciale ai sensi delle disposizioni contenute nel presente articolo possono chiedere al comune il rilascio di una autorizzazione unitaria per la

tipologia centro commerciale su una superficie complessiva di vendita derivante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi presenti nella predetta struttura.

Il comune rilascia l'autorizzazione con la procedura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998, nei termini e con le modalità di cui al precedente capo IV.

Se viene presentata la domanda le superfici di vendita delle predette strutture sono considerate in aggiunta alla quota base attribuita ad ogni unità territoriale.

TITOLO IV

CRITERI E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E DELLE CITTÀ D'ARTE E ALTRE DISPOSIZIONI.

Art. 42.

Ambiti territoriali ad economia prevalentemente turistica di rilievo artistico e periodi di maggior afflusso

Ai fini della libera determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e della deroga all'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale vengono individuati:

- a) gli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica;
- b) gli ambiti territoriali aventi rilievo artistico;
- c) i periodi di maggior afflusso turistico.

Gli ambiti territoriali di cui sopra, sono costituiti dall'intero territorio comunale o da singole parti di esso.

Art. 43.

Criteri e procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica

La giunta regionale individua gli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica in base ai seguenti criteri:

- il numero delle presenze di ospiti nelle strutture ricettive, il numero di pubblici esercizi;
- il numero degli addetti al terziario, rapportati all'entità della popolazione residente;
- la presenza di manifestazioni a carattere culturale, artistico, sportivo e ricreativo.

Con atto preliminare la giunta regionale definisce le modalità di applicazione dei sopra indicati criteri.

Art. 44.

Procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ad economia prevalentemente turistica

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia, della delibera preliminare della giunta regionale che definisce le modalità di applicazione dei criteri di cui al precedente articolo, i comuni possono inviare proposte alla Regione per ottenere la determinazione degli ambiti territoriali, fornendo i dati necessari per l'applicazione dei criteri precedentemente indicati e allegando la perimetrazione della zona quando questa non coincida con l'intero territorio cittadino.

2. La determinazione degli ambiti territoriali ad economia prevalentemente turistica è effettuata dalla giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, previa valutazione delle proposte pervenute dai comuni e sentite, su loro richiesta, le organizzazioni dei consumatori, nonché le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori operanti nei settori del commercio e del turismo.

3. Gli atti contenenti le proposte dei comuni sono rese accessibili dai comuni stessi secondo le disposizioni legislative sul diritto di accesso e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti comunali, alle organizzazioni sopra citate, le quali possono presentare alla Regione le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai comuni.

Per l'anno successivo l'eventuale aggiornamento dei criteri è effettuato con delibera della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia entro il 31 luglio.

4. Entro il termine perentorio del 30 settembre, i comuni possono inviare proposte, anche modificative delle precedenti, alla giunta regionale che determina gli ambiti e le eventuali modifiche o cancellazioni entro il 30 novembre.

Art. 45.

Individuazione degli ambiti territoriali a rilievo artistico

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni le province attraverso le opportune forme di consultazione dei comuni formulano motivate proposte relative alla individuazione degli ambiti territoriali a rilievo artistico, costituiti da comuni o da zone di comuni aventi rilievo artistico, in base alle quali la giunta regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, procede entro i successivi sessanta giorni al riconoscimento.

2. Le province formulano le rispettive proposte tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:

- ambiti urbani significativamente estesi in cui siano presenti emergenze architettoniche e archeologiche;
- presenza sul territorio di istituzioni per la fruizione e diffusione dell'arte.

Art. 46.

Individuazione dei periodi di maggiore afflusso turistico

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica i periodi di maggior afflusso turistico, nei quali gli operatori commerciali possono esercitare la facoltà di cui al presente paragrafo, sono stabiliti dai comuni interessati nei seguenti limiti:

- a) cento giorni per i comuni montani a turismo invernale da effettuarsi tra il 1° dicembre e il 31 marzo dell'anno successivo;
- b) novanta giorni per i comuni montani a turismo estivo da effettuarsi tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno;
- c) centoventi giorni per i comuni rivieraschi, lacuali e fluviali a turismo estivo da effettuarsi tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno;
- d) centocinquanta giorni per i comuni sede di stazioni termali da effettuarsi tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno;
- e) centoventi giorni per i comuni con altre forme di turismo da effettuarsi tra il 15 aprile e il 31 ottobre di ogni anno;
- f) limitatamente ai giorni in cui si tengono i mercati quando il riconoscimento è effettuato con riferimento a tali iniziative.

2. Negli ambiti territoriali di cui all'art. 42 del presente regolamento, i periodi di maggiore afflusso turistico non possono superare i centocinquanta giorni annui e le modalità di effettuazione sono stabilite dal comune interessato.

3. Nei comuni capoluogo di provincia, riconosciuti ai sensi del precedente art. 42, lettere a) e b), limitatamente a specifici ambiti territoriali, la Regione può estendere il periodo di maggiore afflusso turistico all'intero anno.

4. In sede di presentazione delle proposte di cui all'art. 44 del presente regolamento, i comuni indicano i periodi di cui al precedente capoverso nei quali gli operatori commerciali possono esercitare la facoltà di libera determinazione degli orari.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 21 luglio 2000

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/308 del 7 luglio 2000 e assentito dalla CCAR con nota n. 3/0-3 del 17 luglio 2000).

(Omissis).

00R0651

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 43.

Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4 della legge regionale n. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 65/1997 - Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 «Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale»; 16 marzo 1994, n. 24: «Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi»; 11 agosto 1997, n. 65: «Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 7 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4 della legge regionale n. 49/1995; del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24/1994; del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 65/1997.

1. Le norme di cui:

a) alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali d'interesse locale), art. 14, comma 4;

b) alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore e Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi), art. 20, comma 2;

c) alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del «Parco regionale delle Alpi Apuane»), art. 20, comma 2.

S'interpretano nel senso che, per le aree ricomprese nei parchi regionali e provinciali e nelle riserve naturali, tutte le funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico trasferite o delegate dallo Stato alla Regione sono attribuite o subdelegate, rispettivamente, agli enti parco regionali e agli organismi di gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali, ovvero alle province nella ipotesi in cui queste provvedano alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali direttamente e non mediante organismi di gestione.

Art. 2.

Integrazioni all'art. 26 della legge regionale n. 24/1994

1. All'art. 26 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24, «Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi Consorzi», dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti degli enti - parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti in forma pubblico amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse degli stessi enti-parco, da dipendenti di essi, secondo quanto previsto dal comma 3-ter;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, il direttore dell'Ente-parco nomina, su proposta del Consiglio direttivo, l'ufficiale rogante, tra i dipendenti appartenenti all'area amministrativa dell'apposito ruolo del personale, in possesso di idonea preparazione professionale; nomina altresì con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare;

3-quater. L'ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 3-bis in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti degli enti-parco in forma pubblico amministrativa, e ne è responsabile;

3-quinquies. Ai funzionari di cui al comma 3-ter, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell'Ente-parco di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 3.

Integrazioni alla legge regionale n. 65/1997

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, «Istituzione dell'ente per la gestione del «Parco regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo consorzio», è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis (Ufficiale rogante). — 1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell'ente-parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblico amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stesso ente-parco, da dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente-parco nomina l'ufficiale rogante, tra i dipendenti di ruolo in possesso di idonea preparazione professionale; nomina altresì con i medesimi criteri e procedure, un sostituto che eserciti la funzione in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. L'ufficiale rogante provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1 in base alle vigenti leggi di registro; cura la tenuta della raccolta nella quale sono annotati i verbali e i contratti stipulati; autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti; cura gli adempimenti tributari connessi ai contratti dell'ente-parco in forma pubblico amministrativa, e ne è responsabile.

4. Ai funzionari di cui al comma 2, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell'ente-parco di ricorrere al rogito notarile, ove se ne ravvisi l'opportunità».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2000

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 febbraio 2000 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 marzo 2000.

00R0594

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 44.

Applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 7 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 2, 3 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205» per la violazione dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» sono applicate dal sindaco del comune nel quale è stata commessa la violazione.

Il sindaco è inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alle seguenti leggi:

legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»;

legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie»;

legge regionale 10 aprile 1997, n. 27 «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative».

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 spettano al comune.

3. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 27/1997 restano comunque di competenza regionale le potestà sanzionatorie relative alle infrazioni amministrative ascrivibili al comune.

Art. 2.

Norma transitoria

Il sindaco del comune territorialmente competente provvede, ai sensi dell'art. 1, anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 1999, n. 507 trasmesse dall'autorità giudiziaria in forza dell'art. 102 del decreto medesimo.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze 28 marzo 2000

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 febbraio 2000 ed è stata vistata, dal commissario del Governo il 22 marzo 2000.

00R0595

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 45.

Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 7 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI, FUNZIONI REGIONALI, PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, con la presente legge:

a) dispone misure di sostegno e promozione delle attività di produzione di prosa, musicali, di danza, e misure di promozione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali;

b) tutela le diverse tradizioni dello spettacolo, ne favorisce i processi innovativi e ne assicura lo sviluppo;

c) favorisce la formazione del pubblico e l'ampliamento della presenza del pubblico, anche tramite l'organizzazione territoriale di reti teatrali di ampie dimensioni;

d) favorisce l'integrazione dei linguaggi e delle culture, valorizzando differenze con particolare attenzione a quella di genere.

2. La Regione favorisce l'insediamento nei teatri della Toscana, attraverso la concertazione con lo Stato, gli enti locali ed i privati, dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa e di danza.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, promuove l'attività dello spettacolo; sostiene, in particolare:

a) la produzione dei teatri di prosa di alto livello qualitativo;

b) la produzione e la promozione musicale di alto livello qualitativo e le iniziative di musica popolare contemporanea di alto livello qualitativo;

c) la produzione della danza di alto livello qualitativo;

d) la diffusione e la promozione della cinematografia e delle attività audiovisive e multimediali;

e) i festival regionali di alto livello qualitativo;

f) la presenza organizzata sul territorio dei teatri di strada;

g) la ricerca e la sperimentazione teatrale.

2. La Regione, inoltre, in base alle specifiche normative di settore:

a) promuove ed indirizza la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo;

b) favorisce l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione.

3. La Regione sostiene la distribuzione dello spettacolo, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Toscana e affida tale funzione a «Fondazione Toscana Spettacolo»; questa attività può essere svolta anche attraverso la creazione di circuiti distributivi interregionali.

4. La Regione incentiva, attraverso le azioni di cui ai precedenti commi, l'organizzazione di reti teatrali territoriali per ampliare la fruizione dello spettacolo, ed attiva la formazione del pubblico.

5. La Regione incentiva, inoltre, attraverso le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'attività dei centri per lo spettacolo. Sono centri per lo spettacolo i soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato e senza fini di lucro, che hanno:

a) un rapporto stabile tra una comunità di artisti e tecnici operanti nei settori dello spettacolo ed uno o più spazi utilizzabili a livello teatrale;

b) una produzione artistica propria che tenga conto della tradizione nazionale musicale, di prosa, di danza, cinematografica, audiovisiva e multimediale e consideri come prevalente la ricerca e la sperimentazione;

c) sedi ed attività che costituiscano occasione di scambio fra artisti e pubblico con particolare riferimento alle scuole ed alle università.

6. È esclusa dal sostegno regionale l'attività di gestione teatrale.

Art. 3.

Programmazione e forme di sostegno

1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di spettacolo, con riferimento agli atti di programmazione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 «Norme in materia di programmazione regionale» tramite programmi di iniziativa regionale, triennali ed aggiornabili, da realizzare anche mediante la concertazione, approvati dal consiglio regionale.

2. Il sostegno finanziario della Regione agli interventi previsti dalla presente legge si attua mediante:

a) assegnazione di contributi ordinari;

b) assegnazione di contributi straordinari;

c) prestazioni di garanzie sussidiarie, anche per la trasformazione dei debiti a breve termine in passività a prorata scadenza ed anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli, ai sensi della legge regionale 14 aprile 1999, n. 21, «Interventi in favore delle strutture dello spettacolo»;

d) conferimento, o costituzione di diritti reali, a titolo temporaneo o definitivo, di beni immobili o di beni strumentali per la realizzazione di attività del settore;

e) assegnazione di contributi a progetti di studio e ricerca.

3. La Regione, oltre alle forme di sostegno finanziario di cui al comma 2, può offrire supporto tramite servizi e consulenze.

TITOLO II

INIZIATIVE ED ATTIVITÀ REALIZZATE CON IL CONCORSO FINANZIARIO DELLA REGIONE

Art. 4.

Destinatari dei contributi regionali

1. Possono accedere ai contributi regionali:

a) le compagnie teatrali di prosa e di danza;

b) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni teatrali e musicali, i centri per lo spettacolo;

c) i festival;

d) gli enti costituiti dalla Regione, individuati dagli atti di programmazione regionale;

e) altri soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, individuati dagli atti di programmazione regionale.

Art. 5.

Criteri di ammissione ai contributi

1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

2. Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi regionali se non abbia svolto almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione.

3. Le compagnie teatrali di prosa e di danza devono avere residenza stabile presso un teatro avente sede nel territorio regionale con il quale svolgono attività di collaborazione; la certificazione in proposito deve essere sottoscritta dal teatro ospitante.

Art. 6.

Enti di rilevanza nazionale e regionale

1. La Regione all'interno dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di spettacolo di cui all'art. 3, comma 1, sostiene, inoltre, soggetti che svolgono attività di rilevanza nazionale e regionale nel settore; in particolare, la Regione:

a) eroga contributi annuali o pluriennali alla Fondazione «Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino», di cui è socia ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», e successive modificazioni;

b) eroga contributi annuali o pluriennali alla Fondazione «Teatro Metastasio» alla quale la Regione partecipa ai sensi della legge regionale 2 luglio 1996, n. 51 «Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato», in qualità di teatro stabile di produzione ad iniziativa pubblica, riconosciuto ai sensi del Regolamento approvato con decreto del ministero per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470;

c) eroga contributi annuali o pluriennali ai teatri di tradizione (Comitato Estate Livornese CEL, Azienda Teatro del Giglio di Lucca, Associazione Teatro di Pisa) ed alla Fondazione «Festival Pucciniano» di Viareggio, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della lirica;

d) eroga contributi annuali o pluriennali al Centro regionale per la danza, gestito dall'Associazione Teatrale Pistoiese, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della danza;

e) sostiene, nell'ambito di un'azione concordata con lo Stato e gli Enti locali per valorizzare l'attività di spettacolo, i soggetti individuati dallo Stato come teatri stabili ad iniziativa privata e teatri stabili di innovazione, mediante contributi annuali o pluriennali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.

Commissione artistica consultiva per lo spettacolo

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni in attuazione delle finalità della presente legge, la giunta regionale si avvale, con funzioni di consulenza, di una commissione artistica composta da esperti in ogni settore dello spettacolo. La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

2. La composizione ed il funzionamento della commissione di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

3. Non possono essere nominati membri della commissione artistica di cui al comma 1, i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori di attività imprenditoriali pubbliche o private nel settore dello spettacolo; non possono essere nominati, altresì coloro che svolgono in Toscana attività di spettacolo, in qualità di direttore artistico od interprete; non possono essere nominati, inoltre, tutti coloro che per la loro attività possono avere un interesse proprio rispetto ai contenuti degli atti di programmazione regionale di cui all'art. 3, comma 1.

4. Ai membri della commissione è corrisposto un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della giunta regionale in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella Regione.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge e le relative agevolazioni finanziarie hanno efficacia a decorrere dall'anno 2001, sulla base degli atti di programmazione di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate con il successivo art. 10, continuano ad applicarsi per quanto riguarda gli atti di programmazione di cui alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14, e successive modificazioni, e, comunque, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 2001, si fa fronte con legge ordinaria di bilancio.

Art. 10.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11, «Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali cinematografiche ed audiovisive», modificata dalle leggi regionali 9 febbraio 1981, n. 16, 14 dicembre 1981, n. 92, 19 luglio 1982, n. 58, 26 marzo 1984, n. 18, 1° settembre 1988, n. 68;

b) legge regionale 25 giugno 1981, n. 55 «Concorso della Regione Toscana all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione Orchestra regionale Toscana»;

c) legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 «Contributo straordinario della Regione alle spese di liquidazione dell'Aidem di Firenze»;

d) legge regionale 21 aprile 1993, n. 25, «Intervento finanziario della Regione Toscana a favore dell'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze»;

e) legge regionale 9 marzo 1988, n. 16, «Adesione della Regione Toscana ed erogazione di un contributo finanziario all'Associazione - Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale»;

f) legge regionale 2 dicembre 1993, n. 91, «Modificazioni alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 16 concernente - Adesione della Regione Toscana ed erogazione di un contributo all'associazione Centro di Ricerca, Produzione didattica Tempo Reale»;

g) legge regionale 13 giugno 1983, n. 41 Partecipazione della Regione Toscana alla Fondazione «Guido D'Arezzo».

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), d), e), f) del comma 1, continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione legge regionale n. 14/1995 gli interventi normati dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

4. All'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 14/1995 è soppressa la citazione della legge regionale n. 11/1980.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze 28 marzo 2000

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 febbraio 2000 ed è stata vistata, dal Commissario del Governo il 22 marzo 2000.

00R0596

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 46.

Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 «Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana» - Modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 7 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

POMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 10 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 «Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana» e sue successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«Art. 10 (*Rinuncia ai contributi*). — 1. Il consigliere regionale che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intende, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, ha diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il consigliere che cessa dal mandato, dopo aver versato per almeno una legislatura il contributo di cui all'art. 2-bis della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

3. Le facoltà di cui al primo e secondo comma si esercitano con apposita domanda al presidente del consiglio regionale, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Le stesse facoltà, nel caso di decesso del consigliere, competono agli eredi aventi diritto.

5. Il consigliere che ha ottenuto la restituzione dei contributi erogati, qualora sia rieleto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi suddetti».

6. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale disciplina le ulteriori modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 2.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 00100 del bilancio di previsione 2000 «Competenze membri consiglio regionale (leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 e n. 48 - legge regionale 8 febbraio 1994, n. 20)».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2000

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° marzo 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 marzo 2000.

00R0597

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2000, n. 47.**Legge regionale n. 28/2000 «Calendario venatorio 2000/2001». Modifiche ed integrazioni.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 7 aprile 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico*Modifiche all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28/2000*

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 28 del 20 marzo 2000 «Calendario venatorio 2000/2001» è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 marzo 2000

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° marzo 2000 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 marzo 2000.

00R0598

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 22.****Interventi urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000).***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titolari delle aziende agricole, singole ed associate, che hanno subito danni alle strutture produttive a causa delle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999, in attesa della dichiarazione di esistenza di eccezionale evento calamitoso e dell'individuazione dei territori danneggiati ai sensi della vigente normativa, possono provvedere all'immediato ripristino delle strutture danneggiate.

2. Ai fini del riconoscimento delle spese sostenute per il ripristino delle strutture di cui al comma 1, i soggetti aventi titolo devono presentare, in allegato alla domanda di intervento di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, oltre alla relativa ren-

dicontazione, anche uno o più dei seguenti documenti per attestare il legame tra la spesa sostenuta ed il danno causato dalle avversità atmosferiche:

a) perizia asseverata di tecnico competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, rilasciata prima dei lavori di ripristino;

b) fotografie delle strutture danneggiate con data certa della ripresa fotografica;

c) dichiarazione degli interessati resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

d) verbale di accertamento preventivo redatto da funzionario tecnico della struttura decentrata sviluppo agricolo e mondo rurale, competente per territorio.

3. Le verifiche e gli accertamenti di competenza regionale devono essere completati entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di intervento di cui al comma 2 e gli atti amministrativi per la liquidazione delle provvidenze perfezionati entro i successivi trenta giorni.

Art. 2.

1. Le provvidenze indicate dall'art. 3 della legge n. 185/1992 sono anticipate dalla Regione secondo quanto previsto al comma 2, lettera a) dello stesso articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede, con i fondi iscritti al capitolo di spesa n. 21369, nel limite di lire 10 miliardi, al capitolo 21373 nel limite di lire 3 miliardi e al capitolo 21377 nel limite di lire 3 miliardi, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 aprile 2000

BADALONI*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 2000.*

00R0535

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 23.**Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000).***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La presente legge prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a carattere pubblicitario, che oltre a ridurre i consumi

energetici, perseguono la finalità di tutelare e migliorare l'ambiente e di consentire il miglior svolgimento delle attività di ricerca, e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici, professionali e non professionali.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Art. 3.

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

- a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 5;
- b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e la individuazione delle relative zone di particolare protezione di cui all'art. 6;
- c) la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dal regolamento di cui all'art. 5;
- d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all'art. 8;
- e) il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 5.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni:

- a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 5;
- b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, dell'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna alle norme transitorie di cui all'art. 12;
- d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal regolamento di cui all'art. 5;
- e) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10.

Art. 5.

Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, il quale definisce:

- a) le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;
- b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario;
- c) i criteri per l'individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici di cui all'art. 6, comma 3;
- d) le misure da applicare nelle zone di protezione di cui all'art. 6, comma 3;
- e) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui alla lettera a);
- f) i termini per l'integrazione dei regolamenti edilizi comunali con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.

Art. 6.

Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di particolare protezione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è istituito, presso il competente dipartimento della Regione Lazio, l'elenco degli osservatori astronomici ubicati nell'ambito territoriale regionale, in cui sono indicati:

- a) gli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente legge;
- b) gli osservatori astronomici non professionali di cui all'allegato B, che forma parte integrante della presente legge.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BUR). L'aggiornamento è effettuato anche su proposta, rispettivamente, della Società Astronomica Italiana (SAIT) per gli osservatori astronomici professionali e dell'Unione degli Astrofili Italiani (UAI), per gli osservatori astronomici non professionali.

3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici indicati nell'elenco istituito ai sensi del comma 1. La deliberazione della giunta regionale è pubblicata sul BUR.

4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui al comma 3 sono indicate in chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali negli allegati A e B.

Art.

Contributi regionali ai comuni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, la Regione concede ai comuni contributi, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, per l'adeguamento alle norme tecniche previste dal regolamento stesso, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale data, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria:

- a) ai comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 hanno già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
- b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione individuate ai sensi dell'art. 6, comma 3.

3. Per ottenere i contributi di cui al comma 1, i comuni presentano domanda alla Regione entro il termine previsto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 concernente: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000», con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la giunta regionale determina i criteri e le modalità di concessione, ai fini del riparto dei contributi.

Art. 8.

Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso

1. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso e per assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione dell'inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare campagne promozionali, convegni e seminari ed a promuovere altre iniziative di carattere divulgativo, anche in collaborazione con i comuni, con gli enti operanti nel settore dell'illuminazione, con gli osservatori astronomici e con le associazioni di astrofili.

Art. 9.

Controllo della Regione

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali, esercita il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 5. In particolare, in caso di inosservanza da parte dei

comuni dei termini e delle modalità, previsti dal regolamento stesso, per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), il competente organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 10.

Sanzioni

1. In caso di mancato adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 5, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso alle norme tecniche ivi contenute, il comune, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

2. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte del comune, della sanzione di cui al comma 1.

3. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo, introitati dai comuni ai sensi dell'art. 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente: «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo», sono prioritariamente impiegati dai comuni stessi per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche del regolamento di cui all'art. 5.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito il capitolo numero 51530, denominato: «Contributi per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso», con lo stanziamento di lire 100 milioni nel bilancio di previsione 2000 della Regione.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo numero 52152 del bilancio di previsione del 2000 della Regione.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, per la progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare protezione di cui all'art. 6, comma 4 riportate negli allegati A e B, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:

a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/km a 90° - 0 cd/km a 95° ed oltre;

b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/km a 90° 0 cd/km a 95° ed oltre;

c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/km a 90° - 5 cd/km a 100°;

d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 10 cd/km a 90° - 0 cd/km a 95° ed oltre;

e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/mq e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale;

f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune;

g) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00;

h) per le insegne pubblicitarie di non specifico e di indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall'alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo e potenza.

2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora legale e di lampade con rapporto 1/w non inferiore a 90.

3. Nelle zone di particolare protezione di cui all'art. 6, comma 4, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:

a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/km a 90° ed oltre;

b) per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/km a 90°-0 cd/km a 95° ed oltre;

c) per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/km a 90° - 5 cd/km a 95°;

d) per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 0 cd/km a 90° ed oltre;

e) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 24,00 luminanza massima 1 cd/mq;

f) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;

g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel periodo di ora legale.

4. Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l'uso di sole lampade al sodio.

5. Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all'art. 6, comma 4, riportate negli allegati A e B, i comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e 4.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell'art. 11, previa determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri e modalità, può concedere contributi per l'adeguamento alle norme della presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.

7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria:

a) ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;

b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione di cui all'art. 6, comma 4, riportate negli allegati A e B.

Art. 13.

Modificazioni alla legge regionale n. 14/1999

1. Dopo la sezione VII del capo IV, del titolo IV, della legge regionale n. 14/1999, è inserita la seguente:

«Sezione VII-bis (Inquinamento luminoso)

Art. 115-bis

Funzioni e compiti della Regione

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e la individuazione delle relative zone di particolare protezione;

c) la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dalla normativa vigente in materia;

d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

e) il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 115-ter

Funzioni e compiti dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:

a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso;

b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili dell'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;

d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dalle disposizioni previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni stesse.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 aprile 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 2000.

ALLEGATO A

ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI

a) Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone (Roma) km 10.

ALLEGATO B

ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI

a) Osservatorio Astronomico Franco Fuligni - Vivaro-Rocca di Papa (Roma) km 10;

b) Osservatorio Astronomico G.D. Cassini - Tolfa (Roma) km 15;

c) Osservatorio Astronomico Frasso Sabino (Rieti) km 10;

d) Osservatorio Astronomico Luigi Rosa - Campolungo Bagno-regio (Viterbo) km 10;

e) Osservatorio Astronomico di Campo Catino - Guarcino (Frosinone) km 25.

00R0536

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2000, n. 24.

Disciplina della composizione, della durata in carica e delle modalità di elezione del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione, durata in carica e modalità di elezione del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Integrazione alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni.

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Composizione, durata in carica e modalità di elezione del consiglio dei sanitari*). — 1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con propria deliberazione, direttive per disciplinare la composizione, la durata in carica e le modalità di elezione del consiglio dei sanitari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed assicurando un equilibrato rapporto tra le varie componenti professionali.».

Art. 2.

Disposizione abrogativa

1. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 17 della legge regionale n. 18/1994 e successive modificazioni, sono abrogati con effetto dall'emanazione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 aprile 2000.

00R0537

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2000, n. 25.

Tutela delle aree di particolare interesse pubblico per la presenza di attività teatrali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. la Regione considera il teatro un bene culturale e riconosce nelle attività teatrali, dato il carattere ed il valore sociale delle stesse, la funzione di valorizzazione, nonché di qualificazione, della realtà territoriale in cui operano.

2. In armonia con quanto previsto al comma 1, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione, promuove la tutela e la salvaguardia dell'integrità di quelle aree che, per la presenza di immobili destinati all'esercizio di attività teatrali, assumono un particolare interesse pubblico per la funzione sociale, economica e culturale che le stesse attività ricoprono.

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

Art. 2.

Piano di individuazione delle aree

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto all'art. 1, i comuni possono redigere un piano nel quale sono individuate le aree di cui all'art. 1 e possono imporre sugli immobili previsti dal medesimo articolo un vincolo di destinazione all'esercizio dell'attività teatrale.

2. Nel prevedere il vincolo di cui al comma 1, i comuni:

a) considerano prioritariamente gli immobili:

1) situati all'interno dei centri storici di cui alle zone A e B ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97;

2) destinati all'esercizio di attività teatrali realizzate e promosse da enti o associazioni stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;

b) accertano la connessione esistente tra destinazione degli immobili ed interesse pubblico dell'area, tenendo conto, in particolare:

1) che l'immobile è destinato all'esercizio delle attività teatrali di cui alla lettera a), numero 2), da almeno 3 anni;

2) la compatibilità dell'esercizio dell'attività teatrale con le caratteristiche dell'area;

3) gli effetti economici, diretti ed indiretti, che l'esercizio dell'attività teatrale determina nella relativa area, anche in considerazione dello sviluppo e della valorizzazione dell'area stessa;

4) la maggiore visibilità e prestigio dell'area a seguito della popolarità che l'attività teatrale riveste presso il pubblico e la stampa.

Art. 3.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili sottoposti al vincolo di cui all'art. 2, non possono essere adibiti ad un uso diverso dall'esercizio dell'attività teatrale senza l'autorizzazione del comune.

2. Il comune, previa richiesta da parte dei soggetti interessati, può rilasciare l'autorizzazione qualora vengano meno i presupposti per l'apposizione del vincolo di cui all'art. 2.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 aprile 2000.

00R0538

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651755/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 5 0 0 1 *

L. 3.000